

## Back to 2000. Appunti critici sulla leadership degli Stati Uniti nel diritto comparato di fine Novecento

di Tommaso Amico di Meane

**Abstract:** *Back to 2000. Critical notes on the US leadership in Comparative law at the of the 20th century* – Comparative law, which in the year 2000 is about to celebrate its 100th 'birthday', is a discipline in search of its own identity after the radical transformations following the end of the Cold War. Among the main changing features of this phase there is the rise of the United States which aspires to get the “leadership” of Comparative law, being able to count on international university campuses, popular journals, well-organized associations, and extensive funding. All things that Europe, on the other hand, struggles to show in these times. Yet, even in this scenario, the role of European comparatists and ultimately the tradition of Comparative law on the Old Continent proves to be central, blunting the expectations of leadership of US Comparative law.

**Keywords:** Comparative legal history; US comparative law; Critical legal studies

1991

### 1. Introduzione e coordinate metodologiche della ricerca

La presente pubblicazione nasce dalla preziosa opportunità offerta a chi scrive dall'Università di Bologna, nella persona di Sabrina Ragone, di confrontarsi con Günter Frankenberg, ossia con una delle figure più conosciute e autorevoli del diritto comparato odierno<sup>1</sup>. Il giurista tedesco, come è noto, si presentò alla comunità scientifica internazionale con un articolo seminale dedicato al «ripensamento» (*re-thinking*) della disciplina pubblicato nel 1985, diventando successivamente uno dei protagonisti e al tempo stesso dei narratori di una fase decisiva per la comparazione giuridica<sup>2</sup>. Ci riferiamo al periodo che va dal 1989 al 2000, e che corrisponde all'arco temporale di interesse del presente contributo, sebbene si renderanno necessarie anche brevi escursioni in epoche precedenti. Si tratta di poco più di un decennio durante il quale, per una serie di ragioni che (come vedremo) in parte esulano dall'ambito accademico, la disciplina comparatistica affronta una profonda ma al tempo stesso particolarmente

---

<sup>1</sup> L'occasione è stata quella del seminario “Metodo e metodi della comparazione” organizzato dall'Università di Bologna con la Scuola di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE) in data 24 novembre 2023, con l'intervento inaugurale di Günter Frankenberg, introdotto da Sabrina Ragone, seguito da una serie di relazioni selezionate sulla base di una *call for proposal* gestita dagli organizzatori.

<sup>2</sup> G. Frankenberg, *Critical comparisons: Re-thinking Comparative Law*, in 26 *Harvard International Law Journal* 411-455 (1985).

fertile “crisi di identità”<sup>3</sup>. In questi anni, infatti, complici anche le celebrazioni per l’anniversario del Congresso di Parigi del 1900, si assiste ad un movimento collettivo di “ripensamento” dei temi e dei metodi del diritto comparato, preconizzato per l’appunto da Frankenberg.

Cominciamo con l’osservare come per il suo menzionato articolo del 1985, lo studioso tedesco, nonostante le molte riviste europee specializzate a disposizione, scelga l’*Harvard International Law Journal*. Tale decisione appare piuttosto indicativa, visto che gli Stati Uniti, nell’ultima parte del Novecento, danno l’impressione di essere ormai subentrati all’Europa nella «leadership intellettuale [*intellectual leadership*] del diritto comparato»<sup>4</sup>. La scelta di Frankenberg peraltro non è affatto isolata. Quando un comparatista pianifica di scrivere un articolo su tematiche di frontiera - annota in quegli anni Franz Werro - spesso cerca di farlo pubblicare su riviste statunitensi<sup>5</sup>. A conferma della perdita della centralità dell’Europa, c’è anche il dato sulla sede individuata per le celebrazioni ufficiali del centenario della disciplina, che non è Parigi, Berlino, Roma o Londra, bensì New Orleans. Qui, infatti, presso la Tulane University, dal 2 al 4 novembre 2000, si tiene il *Centennial World Congress on Comparative Law*. Non solo, ma negli Stati Uniti si celebrano anche le principali conferenze di fine millennio dedicate al rinnovamento della disciplina (Università di Harvard, Utah e Michigan). Avremo modo di tornare su questi momenti.

Tutto ciò significa che, in questa fase conclusiva del Novecento, stiamo assistendo ad un passaggio di consegne tra Europa e Stati Uniti nella leadership del diritto comparato? Contestualmente, significa che il percorso di maturazione della disciplina nel Paese si è giunto a completamento? Possiamo ritenere, infine, che le law school statunitensi, oltre che le rispettive riviste, siano diventati i luoghi dove le nuove idee “sovversive” della comparazione giuridica<sup>6</sup> trovano ormai la loro spontanea collocazione?

La risposta a queste domande, come illustreremo, appare in prima battuta positiva. Il diritto comparato *made in Usa*, infatti, sembra lecitamente aspirare ad una “leadership” per certi versi inevitabile in un periodo di forte “americanizzazione” del diritto, su impulso della globalizzazione economica, politica e culturale che dopo il 1989 vede gli *States* come il punto di riferimento assoluto per una serie di ambiti, tra cui quello accademico.

<sup>3</sup> Sulle cicliche “crisi di identità” del diritto comparato si veda X. Blanc-Jouvan, *Centennial World Congress on Comparative Law. Opening Remarks*, in 75(4) *Tulane Law Review* 863 (2001).

<sup>4</sup> M. Reimann, *Comparative Law. An Overview of the Discipline*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, Volume II, Chapter 4, 2020, 76. Le traduzioni dall’inglese e francese, all’italiano sono a cura di chi scrive. In alcuni casi si è ritenuto utile lasciare o aggiungere anche la l’espressione in lingua originale.

<sup>5</sup> F. Werro, *Notes on the Purpose and Aims of Comparative Law*, in 75(4) *Tulane Law Review* 1228 (2001). Lo stesso Rodolfo Sacco, ad esempio, come ribadiremo, per presentare al pubblico più vasto la sua nota ‘teoria dei formanti giuridici’ si affida alle pagine dell’*American Journal of Comparative Law* (1991), dopo averla in precedenza consegnata ad una pubblicazione in lingua francese.

<sup>6</sup> In questi termini M. Reimann, *Comparative Law. An Overview of the Discipline*, cit., 79. Sulla vocazione “sovversiva” del diritto comparato, si veda G. Fletcher, *Comparative Law as Subversive Discipline*, in 46 *The American Journal of Comparative Law* 683-700 (1998); H. Muir Watt, *La fonction subversive du droit comparé*, in *Revue internationale de droit comparé*, 52, 3, 2000, 503-527.

Ovviamente complice in questo processo risulta la coeva disgregazione URSS e la sua conseguente eclisse dalla competizione geopolitica mondiale. La vasta esposizione degli Stati Uniti porta con sé un percorso di internazionalizzazione delle maggiori law school, le quali sia per i loro copiosi finanziamenti, che per alcune lungimiranti politiche accademiche (un esempio: la creazione dei programmi L.L.M.), diventano attrattive come non mai per l'estero, verosimilmente più di qualsiasi facoltà di giurisprudenza in Europa. In questo contesto, prevedere dei corsi di insegnamento di diritto comparato diventa ineludibile negli Stati Uniti, come dimostra l'aumento esponenziale di corsi, docenti e dei progetti legati alla comparazione giuridica. A ciò si aggiunga anche la capacità della comparatistica statunitense di muoversi in modo coordinato, ossia di "fare sistema" come comunità scientifica all'interno delle associazioni internazionali di riferimento, aumentando la propria visibilità.

Dietro ai numeri di questo successo, tuttavia, c'è una realtà più complessa e sfaccettata, che, a ben vedere, induce a ritenere che la comparazione giuridica negli Stati Uniti sia una disciplina ancora sostanzialmente laterale. Ciò non solo per la visione "parrocchiale" dei giudici e dei legislatori statunitensi, di base poco inclini a confrontarsi con il diritto straniero, ma anche per una scarsa considerazione della disciplina all'interno delle law school, a vantaggio di materie più tradizionali e in definitiva ritenute più *utili* o comunque monetizzabili. Al tempo stesso, occorre riconoscere (cosa che faremo nelle prossime pagine) come dietro alla crescita del diritto comparato negli Stati Uniti, spesso ci sia l'Europa. Per un verso, infatti, gli studiosi che dal Vecchio continente sono fuggiti dalle persecuzioni razziali sono stati accolti nelle università statunitensi, contribuendo al consolidamento della disciplina, anche attraverso una seconda generazione di docenti europei emigrati oltreoceano. Per un altro verso, il diritto comparato in Europa, nonostante abbia perso centralità rispetto al passato, risulta ormai radicato nelle università e se vogliamo nel "modo di pensare" dei giuristi (anche grazie all'integrazione europea), potendo contare ormai su diverse riviste e nel complesso su una vivace comunità. Anche per questo motivo, i comparatisti europei guardano con interesse agli Stati Uniti, sia come oggetto di studio, sia come riferimento accademico dove viene incoraggiata la sperimentazione metodologica, a dispetto di un Europa tendenzialmente più conservatrice e ripiegata sul positivismo giuridico<sup>7</sup>.

La proficua fase di "ripensamento" del diritto comparato di quest'ultima parte del Novecento, in dunque, sembra essere il risultato dell'incontro tra l'*innovazione* comparatistica che si respira negli Stati Uniti, da una parte; e la solida *tradizione* europea, dall'altra. Quella su chi detiene la presunta "leadership" è in definitiva, forse, una domanda sbagliata da porsi, per un ambito di studi che in tale fase sta cambiando forma rispetto agli schemi novecenteschi e lo sta facendo nel solco dei cambiamenti politici, economici e culturali successivi al 1989. Volgiamo dunque lo sguardo a tale periodo così importante nella traiettoria della disciplina e lo facciamo

---

<sup>7</sup> M. Reimann, *The American Advantage in Global Lawyering*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 78, 1, 2014, 1 ss.

metodologicamente attraverso la frequentazione del «binomio antico» che unisce storia e comparazione<sup>8</sup>.

## 2. Il centesimo “compleanno” del diritto comparato e la sua nuova geografia accademica

L'approssimarsi dell'anno 2000 ha un significato particolare per la comunità dei comparatisti. Si avvicina, infatti, l'anniversario del Congrès International de Droit Comparé di Parigi (31 luglio-4 agosto 1900) tradizionalmente ritenuto il «momento fondativo» della disciplina<sup>9</sup>. L'appuntamento parigino si inserisce tra i numerosi convegni scientifici che il governo francese decide di finanziare nell'ambito dell'Esposizione Universale di Parigi del 1900, anche per riaffermare le proprie ambizioni internazionali nel periodo che sarebbe poi stato ribattezzato come la *belle époque* (anche del diritto comparato)<sup>10</sup>. Questo è il contesto nel quale in comparatisti francesi si mettono al servizio del proprio Paese, con la finalità (per utilizzare le parole del presidente della Société de Législation Comparée, George Picot) di «studiare leggi straniere con l'esclusivo obiettivo di rimediare alle lacune della nostra legislazione [e più in generale di] restituire alla Francia la sua forza e il suo rango nel mondo» dopo la clamorosa disfatta di Sedan del 1870<sup>11</sup>. Da questo punto di vista, gli stessi promotori del Congresso di Parigi, guidati da Raymond Saleilles (1855-1912), si rendono di fatto disponibili a collaborare al ripristino della Francia quale punto di riferimento per gli Stati europei e non solo (non dimentichiamo che questo è un periodo anche di rinnovato slancio coloniale)<sup>12</sup>.

Quello del 1900, per la verità, non rappresenta il primo congresso sulla comparazione giuridica. Nel 1862, ad esempio, la belga Association Internationale pour le Progrès des Sciences Sociales aveva organizzato

---

<sup>8</sup> A. Somma, A. Brutti (eds.), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico. Global Perspectives on Legal History*, Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication, Frankfurt am Main, 2018. Per utili riflessioni di sintesi sul tema si veda G.F. Ferrari, *Comparazione e storia*, in *Diritto Comparato Pubblico e Europeo*, 2, 2021, 281. A conferma della longevità di questo “ripensamento” si vedano, tra le molte altre, S. Glanert, A. Mercescu, G. Samuel, (eds.), *Rethinking Comparative Law*, Cheltenham-Northampton, 2021; A. Riles (ed.), *Rethinking the Masters of Comparative Law*, Oxford-Portland, 2001.

<sup>9</sup> R. Scarciglia, *Metodi e comparazione giuridica*, Milano, 2018 (prima edizione: 2017), 24.

<sup>10</sup> I. De La Rasilla, *A Very Short History of International Law Journals (1869- 2018)*, in *The European Journal of International Law*, 29, 1, 2018, 142, note 35. Sul noto congresso parigino merita di essere letta la ricerca di M. Fournier, *Comparative Law Gets Entitled: The 1900 Paris Congress in Contexts*, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Master of Law, University of Victoria, 2018, 12 ss. L'autrice precisa che il governo francese negli anni precedenti aveva già finanziato generosamente (con 140.000 franchi) alcune pubblicazioni dell'*Annuaire de Législation Comparée*, ossia della rivista che faceva capo alla Société de la Législation Comparée cui si deve la proposta del Congresso di Parigi.

<sup>11</sup> George Picot (1838-1909), Presidente della *Société de la Législation Comparée*, in *Société de Législation Comparée, Bulletin de la Société de Législation Comparée*, 29, 1, 1899, 71.

<sup>12</sup> M. Sabbioneti, *La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)*, Milano, 2010.

un'iniziativa simile. La stessa Société de Législation de Comparée, anni dopo, aveva proposto alcuni seminari pubblici su queste tematiche<sup>13</sup>. Eppure, nessuno, fino al Congresso di Parigi del 1900, aveva mai dichiarato esplicitamente l'ambizione di celebrare la "nascita" del diritto comparato come disciplina, organizzando un evento di respiro internazionale che radunasse «i [suoi] maggiori studiosi»<sup>14</sup>. L'evento viene pianificato meticolosamente, nel rispetto dei protocolli diplomatici dell'epoca. Sono previste cene ufficiali, diverse sono le delegazioni straniere presenti (Belgio, Giappone, Italia, Lussemburgo, Messico, Principato di Monaco, Russia, Turchia, San Marino, Stati Uniti) e tra queste ci sono anche esponenti delle istituzioni dei singoli Paesi (per l'Italia, ad esempio, partecipa Vittorio Emanuele Orlando [1860-1952], allora deputato del Regno d'Italia). Questo è lo scenario, il tutto condito dal fermento culturale della Parigi di fine secolo<sup>15</sup>, nella quale si celebrano i tre giorni di lavoro del Congresso, articolandolo su 6 sessioni quotidiane (*Théorie générale et méthode; Droit international privé; Droit commercial; Droit civil; Droit public; Criminologie*) per un totale di circa 80 interventi, successivamente racchiusi nelle circa 1200 pagine degli Atti<sup>16</sup>.

Il mondo accademico francese, dunque, si prodiga per "intestarsi" la fondazione del diritto comparato, nell'ambito di un ragionamento che come abbiamo accennato non è privo di venature politiche. Al tempo stesso, occorre riconoscere che le università francesi – a quel tempo – rappresentano effettivamente, assieme alla Germania, uno degli avamposti della comparazione giuridica a livello mondiale. In questo Paese viene istituita nel 1831 la prima cattedra esplicitamente dedicata alla comparazione (nello specifico di *Histoire générale et philosophique des Législations comparées*, assegnata a Eugène Lerminier [1803-1857]), e per la prima volta appare la locuzione 'diritto comparato' (*droit comparé*), all'interno del *Dictionnaire de la langue française* del 1863<sup>17</sup>. In Francia, inoltre, è nata nel 1869 la già menzionata Société de Législation de Comparée, in anticipo di qualche decennio simili iniziative nel resto del mondo. Alla Société, grazie all'entusiasmo propositivo dei cosiddetti «juristes inquiets» – un gruppo di giovani e vivaci studiosi di diritto privato (e alcuni costituzionalisti) guidati

<sup>13</sup> Per un ampio approfondimento sul Congresso di Parigi e i suoi precedenti, si veda T. Amico di Meane, *Sulle spalle dei giganti? La questione metodologica del diritto comparato e il suo racconto*, Napoli, 135-167.

<sup>14</sup> *Préliminaires et organisation du Congrès*, in *Congrès International de Droit Comparé. Procès-Verbaux des séances et documents*, Tome premier, Paris, 1905, 1.

<sup>15</sup> Per utili elementi di contesto sullo *Zeitgeist* parigino si vedano le pagine di S. Ragone, G. Smorto, *Comparative Law. A very Short Introduction*, Oxford, 2023, 1 ss.

<sup>16</sup> Il governo francese approva l'istituzione del Comitato organizzativo del Congresso di Parigi tramite il decreto ministeriale (*arrêté ministériel*) del 27 novembre 1898. Per la verità Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952) è costretto ad abbandonare Parigi poco prima dell'inizio del Congresso, dopo aver ricevuto la notizia del letale attentato occorso al Re Umberto I di Savoia (29 luglio 1900). Gli organizzatori terranno a verbalizzare il loro sconcerto per quanto accaduto (*Rapport général. Droit Public*, in *Congrès International de Droit Comparé, Procès-Verbaux des séances et documents*, cit., 72).

<sup>17</sup> F. Pollock, *Le Droit comparé: Prolégomènes de son histoire*, in *Congrès International de Droit Comparé. Procès-Verbaux des séances et documents*, cit., 259.

per l'appunto da Saleilles – si deve anche la proposta al governo francese di organizzare (e finanziare) il Congresso di Parigi<sup>18</sup>.

Tornando all'epoca di interesse per la presente ricerca, possiamo a questo punto comprendere meglio come l'avvicinarsi dell'anno 2000, con la ricorrenza del centenario del Congresso di Parigi, comporti anche una verifica sul grado di «maturità» raggiunto dalla disciplina<sup>19</sup>. Si apre così una fase “introspettiva” per la comunità dei comparatisti, che approfitta dell'occasione per «fare il punto» sul proprio percorso<sup>20</sup>, ragionando sui «progressi» e sui «fallimenti» della disciplina<sup>21</sup>, nonché sulle «opportunità», «rischi» e «sfide» che la attendono<sup>22</sup>. Questo tipo di riflessioni provengono dalle pubblicazioni di singoli studiosi, ma sono anche, forse soprattutto, il risultato di momenti di incontro, ossia di seminari e convegni, nel solco di una propensione ad aggregarsi inaugurata proprio con lo storico congresso parigino e che appartiene quindi al patrimonio “genetico” della disciplina<sup>23</sup>.

Il “compleanno” del diritto comparato viene più o meno esplicitamente celebrato in diversi Paesi. Inizia, con largo anticipo, la Francia, dove nel 1995 la Société organizza un convegno invero un po' generico, ma dal tono riepilogativo dedicato a *Le droit comparé aujourd'hui et demain*. Particolarmente attivo si mostra il Regno Unito, la cui presenza al Congresso di Parigi, un secolo prima, era stata alquanto marginale<sup>24</sup>. La SOAS University e l'University of Glasgow, infatti, nel 2000 organizzano alcune notevoli giornate di studio a Londra presso l'Institute of Advanced Legal Studies, per discutere del *Comparative Law in the 21st Century*. Nello stesso anno, l'University of Cambridge ospita alcuni dei più noti comparatisti del periodo, in un incontro dedicato al tema *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*. Ci sono poi anche, soprattutto, gli Stati Uniti, la cui presenza al Congresso di Parigi era risultata sostanzialmente marginale<sup>25</sup>. Oltreoceano, adesso, invece, si tengono simposi destinati ad avere una certa risonanza per la disciplina, in particolare *New Approaches to Comparative Law* (University of Utah, 1996); *New Directions in Comparative*

<sup>18</sup> M. Bellau, *The “Juristes Inquiets”: Legal Classicism and Criticism in Early Twentieth-Century France*, in 2 *Utah Law Review* 379 ss. (1997). Privatisti sono, ad esempio, Julien Bonnecase (1878-1950), René Demogue (1872-1938), Édouard Lambert (1866-1947). Tra i costituzionalisti ci sono invece Maurice Hauriou (1856-1929) e Léon Duguit (1859-1928).

<sup>19</sup> E. Özücü, *Developing Comparative Law*, in E. Özücü, D. Nelken (eds.), *Comparative Law. A Handbook*, Oxford-Portland, 2007, 44.

<sup>20</sup> X. Blanc-Jouvan, *Centennial World Congress on Comparative Law. Opening Remarks*, cit., 862 («where we stand on comparative law»).

<sup>21</sup> M. Reimann, *The Progress and Failure of Comparative Law in the Second Half of the Twentieth Century*, in 50 *The American Journal of Comparative Law* 671-700 (2002).

<sup>22</sup> N.V. Demleitner, *Challenge, Opportunity and Risk: An Era of Change in Comparative Law*, in 46(4) *The American Journal of Comparative Law* 647-655 (1998).

<sup>23</sup> T. Amico di Meane, *Sulle spalle dei giganti? La questione metodologica del diritto comparato e il suo racconto*, cit., 167 ss.

<sup>24</sup> Tranne per la presenza del suo comparatista di punta, Frederick Pollock (1845-1937), storico del diritto molto noto, cui viene affidata una delle relazioni principali del Congresso, quella dedicata agli “antenati” del diritto comparato (F. Pollock, *Le Droit comparé: Prolégomènes de son histoire*, cit.).

<sup>25</sup> La piccola delegazione statunitense è guidata dal costituzionalista John Burgess (1844-1931) della Columbia University.

*Law* (University of Michigan e Hastings College San Francisco, rispettivamente 1996 e 1997); nonché *The Centennial World Congress on Comparative Law* (Tulane University, 2000)<sup>26</sup>. Ad animare le discussioni di tutti questi eventi in giro per il mondo ci sono comparatisti e comparatiste di varia provenienza geografica, il che ci offre già una prima indicazione su alcuni dei cambiamenti intervenuti rispetto al diritto comparato 1900. Quando, cioè, la disciplina era essenzialmente popolata da studiosi uomini, bianchi e occidentali<sup>27</sup>.

Quelle menzionate non sono ovviamente le uniche occasioni internazionali che, in prossimità del nuovo millennio, si propongono di fare il punto sulla maturazione del diritto comparato<sup>28</sup>. Tuttavia, è indubbio che quelle menzionate rappresentino iniziative destinate ad avere una particolare rilevanza sulla traiettoria della disciplina, mostrandosi capaci di leggerne alcuni dei suoi cambiamenti e anticipandone le evoluzioni. Il tutto, come vedremo, senza rinunciare a muovere critiche al passato, ma anche a chiedersi se la disciplina sia realmente capace di offrire «qualcosa di nuovo» rispetto al 1900<sup>29</sup>.

Qualcosa di nuovo emerge anche solo osservando la mappa geografica di queste conferenze. Buona parte delle sedi prescelte, infatti, si trovano negli Stati Uniti. Ossia né l'Europa, né tantomeno la Francia – alle porte del 2000 – sembrano in grado di rappresentare ancora l'epicentro del diritto comparato. Parigi non riesce a farsi carico delle celebrazioni per il centenario della disciplina, come riconosce lo stesso Xavier Banc-Jouvan, presidente dell'International Association of Legal Science (IALS), il quale osserva come il luogo «più appropriato» per questa ricorrenza sia effettivamente la Tulane Law School di New Orleans<sup>30</sup>. Vale la pena di ricordare che al Congresso di

1997

---

<sup>26</sup> Da questi eventi si originano altrettante pubblicazioni collettanee, nell'ordine: Symposium *Le droit comparé aujourd'hui et demain*, Société de législation comparée, 1996, 1-160; E. Özücü, A. Harding (eds.), *Comparative Law in the Twenty-First Century*, The Hague, 2002; P. Legrand, R. Munday (eds.), *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, Cambridge, 2003; Symposium *New Approaches to Comparative Law*, in 2 *Utah Law Review* 255-663 (1997) (l'evento si tiene presso l'University of Utah College of Law, ma nasce da un'iniziativa della Harvard Law School). Symposium *New Directions in Comparative Law*, in 46(4) *The American Journal of Comparative Law* 597-749 (1998); Symposium *Centennial World Congress on Comparative Law*, in 75(4) *Tulane Law Review* 859 (2001).

<sup>27</sup> G. Frankenberg, *Comparative Constitutional Studies. Between Magic and Deceit*, Cheltenham-Northampton, 2018, 81. Queste tematiche vengono affrontate, per tornare alle conferenze di fine secolo appena citate, in particolare durante quella di Utah: B. Cossman, *Turning the Gaze Back on Itself: Comparative Law, Feminist Studies, and the Postcolonial Project*, in 2 *Utah Law Review* 525-544 (1997).

<sup>28</sup> Si veda, ad esempio, il fascicolo monografico della *Revue internationale de droit comparé* dedicato a *L'avenir du droit comparé – Contributions offertes pour le cinquantenaire de la Revue*, 51, 4, 1999, che, di fatto, si produce in una riflessione sullo stato dell'arte della disciplina a 100 anni da Parigi, con contributi dedicati allo sviluppo del diritto comparato nel corso del Novecento in Argentina, Belgio, Brasile, Francia, Finlandia, Germania, Hong Kong, Israele, India, Italia Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna, Svezia, Stati Uniti.

<sup>29</sup> D.S. Clark, *Nothing New in 2000? Comparative Law in 1900 Today*, in 75(4) *Tulane Law Review* 871 ss. (2001).

<sup>30</sup> X. Blanc-Jouvan, *Centennial World Congress on Comparative Law. Opening Remarks*, cit., 859.

Parigi non solo gli organizzatori non si erano premurati di invitare tra i relatori principali alcun giurista statunitense, ma, più in generale, si riteneva che i Paesi di common law («*le groupe anglo-saxon*») fossero “troppo diversi” per essere comparati con quelli di civil law («*le group latin et le groupe germanique*»)<sup>31</sup>. La comparazione, come ribadì Edouard Lambert (1866-1947) nella sua relazione parigina, deve cioè limitarsi a Paesi che presentano un «fonds juridique commun»; il che equivale anche a tenere a debita distanza gli Stati Uniti dagli orizzonti geografici dei comparatisti europei<sup>32</sup>. Nell’arco di un secolo, dunque, la situazione è dunque radicalmente cambiata. Quali sono le tappe principali e le cause di questa evoluzione che hanno portato gli Stati Uniti al centro del diritto comparato?

### 3. Nascita e affermazione del diritto comparato negli Stati Uniti

#### 3.1 I primi incerti passi della comparatistica statunitense (1900-1950)

Le celebrazioni del *Centennial World Congress on Comparative Law*, come abbiamo anticipato, si vengono presso la Tulane Law School. La scelta non è casuale, visto che a New Orleans ha sede il principale centro comparatistico del Paese, ossia il Tulane Institute of Comparative Law (noto come “Eason-Weinmann Center of Comparative Law”), che finanzia buona parte dell’evento celebrativo del Congresso di Parigi. Dal 2 al 4 novembre 2000, si radunano a New Orleans alcuni dei comparatisti più noti del periodo, prevalentemente statunitensi o europei (per l’Italia ad esempio c’è Rodolfo Sacco; per la Francia, Pierre Legrand), con l’obiettivo di ragionare anzitutto sull’evoluzione centenaria del diritto comparato, lasciando ampio spazio anche a temi più “pratici”, in linea se vogliamo con la tendenza naturale alla comparazione statunitense, meno incline di quella europea alla speculazione teorica, per via dello stretto legame con la pratica forense<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Il “gruppo anglosassone”, precisa Lambert, può essere studiato come diritto straniero, ma tendenzialmente non può essere oggetto di una comparazione con il mondo europeo di civil law (*Congrès International de Droit Comparé*, cit., 49).

<sup>32</sup> Sul “fondo giuridico comune” si veda la relazione di Lambert, che rappresenta una dei principali relatori del Congresso, indicato dal suo maestro Saleilles (E. Lambert, *Rapport sur les communications d’ordre général*, in *Congrès International de Droit Comparé. Procès-Verbaux des séances et documents*, cit., 44-45). Lo stesso Lambert avrà modo di tornare ampiamente su queste sue posizioni, occupandosi con grande passione degli Stati Uniti negli anni successivi.

<sup>33</sup> L’evento viene organizzato dall’International Association of Legal Science (IALS) e dal Eason-Weinmann Center of Comparative Law, che ne sono anche i principali finanziatori, con il co-finanziamento dell’American Society of Comparative Law (ASCL) e dall’International Academy of Comparative Law (IACL). Tra gli interventi previsti, articolati su quattro tavole tematiche (I. *Comparative Law 100 Year After the First World Congress*; II. *Comparative Law and Law-Making*; III. *Comparative Law and Legal Practice*; IV. *Comparative Law and Legal Education*) ci sono quelli di studiosi come R. Sacco, D.S. Clark, O. Lando, P. Legrand, K. Sono, H.P. Glenn, A.T. von Mehren, J.R. Gordley, U. Mattei, M. Reimann. Gli atti del convegno sono stati raccolti all’interno del già menzionato fascicolo monografico pubblicato dalla *Tulane Law Review*, 75, 4, 1997.

Ci troviamo nello Stato del Louisiana, la cui storia per certi versi si sviluppa all'insegna dell'incontro e della comparazione tra culture diverse. Attraverso il cosiddetto "Louisiana Purchase" del 1803, infatti, gli Stati Uniti acquistarono dalla Francia di Napoleone un territorio di oltre due milioni di km<sup>2</sup> (il che comporta un raddoppio dell'estensione del Paese), tra cui anche quello che sarebbe divenuto lo Stato del Louisiana, una modesta porzione del totale acquisito<sup>34</sup>. La comparazione, dunque, in qualche modo sembra essere connaturata a questa terra, visto da quel momento iniziano a dialogare le culture giuridiche che in tempi diversi l'hanno abitata: non solo quella francese, ma anche quella spagnola, senza contare le tribù dei nativi americani e ovviamente il diritto statunitense che nel frattempo sta prendendo forma<sup>35</sup>. A quel tempo il diritto comparato come disciplina ancora non esisteva negli Stati Uniti e così sarebbe stato per un altro secolo, quando – nel 1904, a Saint Louis nello Stato del Missouri – viene organizzato il primo congresso internazionale dedicato agli studi giuridici comparati negli Stati Uniti, che in questo formalizza la sua "nascita" a qualche anno di distanza dal noto Congresso di Parigi.

L'occasione dell'Universal Congress of Lawyers and Jurists (28-29-30 settembre 1904) di Saint Louis è, per l'appunto, quella delle celebrazioni del centenario del "Louisiana Purchase", che prevede una fiera internazionale di grande richiamo, in grado di portare oltre venti milioni di visitatori con, tra le altre cose, anche la celebrazione delle terze Olimpiadi dell'epoca moderna<sup>36</sup>. A farsi carico del convegno di diritto comparato è l'American Bar Association (ABA), che riesce a coinvolgere quasi 500 delegati, con qualche rappresentanza straniera (Argentina, Austria, Brasile, Belgio, Cina, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Svezia, Svizzera), ma in larga misura provenienti dagli Stati Uniti. Buona parte dei presenti, circa 9 su 10, inoltre, non sono accademici bensì giudici o avvocati. La presidenza dei lavori viene affidata al giudice della Corte Suprema David Josiah Brewer (1837-1910) e professore di diritto internazionale alla George Washington University<sup>37</sup>.

All'epoca gli accademici statunitensi che si occupano di comparazione giuridica sono invero pochissimi. Solo un paio di anni prima, nel 1902, si è avuto il primo corso di *Comparative Law* negli Stati Uniti (oltre 70 anni dopo l'Europa). A tenerlo, presso l'University of Nebraska, è il poco più che

---

<sup>34</sup> A. Buratti, *Empire of liberty. Thomas Jefferson e la frontiera americana, dalla North-West Ordinance al Louisiana Purchase*, in A. Buratti, G. Martinico (a cura di), *VI Convegno annuale di Diritti comparati. Il costituzionalismo di Thomas Jefferson. Un percorso tra studi costituzionali e teoria politica*, in *Rivista di Diritti Comparati*, 1, 2021, 289 ss. Per approfondimenti, si veda D.S. Clark, *American Comparative Law. A History*, Oxford, 2022, 85 ss.

<sup>35</sup> R. Pound, *The formative Era of American Law*, Boston, 1938. Sui nativi americani il primo volume di ambito giuridico di una certa rilevanza è probabilmente K.N. Llewellyn, E.A. Hoebel, *The Cheyenne Way: Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*, Norman (Oklahoma), 1941.

<sup>36</sup> Per un'affascinante suggestione sul tema, con l'illustrazione di parallelismi (e punti di contatto) tra il fondatore delle olimpiadi moderne e la nascita del diritto comparato, si veda L. Melica, *L'éclairer dell'olimpismo. De Coubertin tra i giganti del metodo comparato*, Modena, 2024.

<sup>37</sup> D.S. Clark, *American Comparative Law. A History*, cit., 287 ss.

trentenne Roscoe Pound (1870-1863), cui si deve anche il primo manuale comparatistico statunitense: *An Introduction to Comparative Law*, dato alle stampe nel 1914<sup>38</sup>. Pound rappresenta uno dei pionieri del diritto comparato nel XIX secolo assieme ad altre figure impegnate in prima linea per la circolazione della disciplina, come Karl N. Llewellyn (1893-1962)<sup>39</sup>, Felix Frankfurter (1882-1965)<sup>40</sup> e John Henry Wigmore (1863-1943). Quest'ultimo, prima di diventare l'eclettico direttore della Northwestern School of Law di Chicago, nonostante il disinteresse delle università statunitensi per la comparazione giuridica, deciderà di trasferirsi per alcuni anni in Giappone (sebbene fosse stato disincentivato dai suoi referenti di Harvard) per approfondire lo studio della cultura giuridica nipponica<sup>41</sup>.

Per tutta la prima parte del Novecento, dunque, il diritto comparato negli Stati Uniti è legato all'iniziativa di pochi e volenterosi accademici, che nondimeno dal 1935 possono contare su una sezione permanente dedicata al diritto internazionale e comparato dall'American Bar Association (ABA)<sup>42</sup>. Dal punto di vista delle pubblicazioni, esiste qualche rivista che, di rado, si presta ad ospitare articoli comparatistico – ad esempio l'*Harvard Law Review*, il *Yale Law Journal* e soprattutto la *Tulane Law Review* – anche se nessuna di queste, in realtà, nasce come specificamente dedicata alla comparazione giuridica, a differenza di quello che, ancora una volta, accade già da diversi decenni in Europa<sup>43</sup>. Quanto al fronte pedagogico, ben poche sono le law school che prevedono corsi di diritto comparato, e, per l'appunto, l'unico vero centro di formazione comparatistico esistente negli Stati Uniti è rappresentato dalla Tulane Law School<sup>44</sup>. È qui che nel 1949 viene fondato

<sup>38</sup> Titolo completo: R. Pound *Readings in Roman Law and the Civil Law and Modern Code as Developments Thereof. An Introduction to Comparative Law*, Cambridge (Mass.), 1914 (si tratta in sostanza di una versione riaggiornata del precedente *Outlines of Lectures on Jurisprudence*). Sulla figura di Pound: A.T. Von Mehren, *Roscoe Pound and Comparative Law*, in 78(8) *Harvard Law Review* 1589 (1965).

<sup>39</sup> W. Twining, *Karl Llewellyn and the Realist Movement*, Cambridge, 2014 (prima edizione: 1973).

<sup>40</sup> T. Halper, *Felix Frankfurter and the Law*, in 7(1) *British Journal of American Legal Studies* 115-136 (2018).

<sup>41</sup> J.H. Wigmore, *Material for study Private law in Old Japan*, Whitefish (Montana), 1892. Per un ritratto del noto ma un po' dimenticato comparatista statunitense (come osserva P.G. Monateri, *Forward: "Law &..."*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2021, 275), si veda A. Riles, *Encountering Amateurism: John Henry Wigmore and the Uses of American Formalism*, A. Riles (ed.), *Rethinking the Masters of Comparative Law*, Oxford-Portland, 2001.

<sup>42</sup> Già nel 1907, infatti, l'ABA aveva istituito una sezione dedicata alla comparazione giuridica (*Comparative Law Bureau*), la cui attività era stata però discontinua nel tempo, in particolare dopo il 1929 (sul tema si veda la nota a piedi pagina successiva).

<sup>43</sup> Lo era stato per un periodo il *The Annual Bulletin of the Comparative Law Bureau of the American Bar Association*, fondato nel 1908 e attivo fino al periodo della grande crisi del 1929, quando l'ABA decise di chiuderlo per mancanza di fondi. Su queste vicende D.C. Clark, *Establishing Comparative Law in the United States: The First Fifty Years*, in 4(3) *Washington University Global Studies Law Review* 584 (2005).

<sup>44</sup> N.V. Demleitner, *Comparative Law in Legal Education*, in M. Reimann, R. Zimmerman (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, 2019 (prima edizione: 2006), 12 [«the sole center of comparative legal education»]. Nel frattempo gli studiosi già citati non si stancano di sostenere la causa dell'insegnamento della disciplina: J.H. Wigmore, *A New Way of Teaching Comparative Law*, in 6 *Journal of the Society of Public*

il Tulane Institute of Comparative Law, che viene affidato ad uno studioso statunitense formatosi alla University of Oxford, Ferdinand Stone (1908-1989)<sup>45</sup>. Nel giro di pochi anni, tuttavia, a partire dal secondo dopoguerra, lo scenario per la disciplina cambierà rapidamente.

### 3.2 L'affermazione del diritto comparato negli Stati Uniti (1950-2000) e la sua proiezione internazionale

La seconda parte del Novecento rappresenta il momento di «piena fioritura» (*full flowering*) del diritto comparato negli Stati Uniti<sup>46</sup>. I segnali di questo cambiamento iniziano a mostrarsi dagli anni Cinquanta, quando i comparatisti statunitensi – anzitutto – si riorganizzano dal punto di vista istituzionale, accentuando la propria connotazione accademica che, come prima accennato, risultava sacrificata a vantaggio di quella legata alla pratica legale. Il primo passaggio di questa trasformazione si manifesta con la sostituzione della sezione di diritto internazionale e comparato dell'ABA con un'associazione a vocazione propriamente scientifica: l'American Association for Comparative Study of Law (AACSL), che nasce nel 1951 e viene poi ribattezzata nel 1992 come American Society of Comparative Law. A differenza delle associazioni europee, l'AACSL non si basa sulle membership dei singoli studiosi, bensì su quelle – decisamente più corpose dal punto di vista economico – delle istituzioni universitarie nazionali e successivamente anche di quelle straniere. L'obiettivo strategico dell'AACSL è non solo e non tanto quello di creare momenti di incontro tra studiosi, bensì quello di muoversi a livello più sistemico, rendendo possibile, anche grazie ai cospicui finanziamenti ricevuti, la pianificazione di iniziative e progetti di ricerca che contribuiscano ad aumentare la visibilità internazionale della comparatistica statunitense<sup>47</sup>.

A neanche un anno di distanza dall'incontro fondativo del 1951 che si era tenuto presso la New York University, l'AACSL ha già ottenuto la sottoscrizione di "sponsor membership" da parte di numerose law school. Quest'ultime sono chiamate a indicare un proprio referente: la Cornell Law School, ad esempio, indica Rudolf Schlesinger (1909-1996), studioso fuggito dall'Europa alcuni anni prima per via delle persecuzioni naziste, e destinato ad affermarsi come uno dei personaggi più di successo e riconosciuti del

---

*Law Teachers* 28 (1926); R. Pound, *The Place of Comparative of Law in the American Law School Curriculum*, in 8 *Tulane Law Review* 162 (1934); a loro si aggiungerà M. Rheinstein, *Teaching Comparative Law*, in 5 *University Chicago Law Review* 5 (1938).

<sup>45</sup> D.S. Clark, *Development of Comparative Law in the United States*, in M. Reimann, R. Zimmermann (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, cit., 169. Per qualche motivo Clark (come invero altri studiosi) non sembrano prestare particolare attenzione alla Praker School of Foreign and Comparative Law istituita presso la Columbia Law School già nel 1931, quindi formalmente da ritenere il primo istituto di questo tipo negli Stati Uniti [www.parker-school.law.columbia.edu].

<sup>46</sup> D.S. Clark, *Development of Comparative Law in the United States*, in M. Reimann, R. Zimmermann (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, cit., 168.

<sup>47</sup> Ancora una volta la ricostruzione più esaustiva di quelle vicende è probabilmente quella di D.S. Clark, *American Comparative Law. A History*, cit., 467 ss. (l'Autore è al contempo uno dei protagonisti di quella fase con un ruolo di primo piano all'interno dell'American Society of Comparative Law).

diritto comparato statunitense<sup>48</sup>. L'AACSL, forte anche delle sue adesioni, inizia ben presto a spendersi nell'organizzazione di appuntamenti regolari ("Annual meetings") e, soprattutto – fedele all'obiettivo di "fare squadra" – si mostra sempre più propositiva nel contesto dell'International Academy of Comparative Law (IACL), dove il gruppo nazionale statunitense con il tempo diventa non solo quello più nutrito, ma anche forse quello più influente<sup>49</sup>.

Negli stessi mesi in cui viene fondata l'AACSL alcuni studiosi discutono dell'ipotesi di creare una rivista di diritto comparato che sia in linea con le ambizioni internazionali della nascente comunità dei comparatisti statunitensi. Se ne discute per la verità già nel corso del 1950 prima alla Parker School of Foreign and Comparative Law della Columbia University, poi ad Harvard e infine alla University of Michigan, dove infine si decide di stabilire la prima sede dell'*American Journal of Comparative Law* (AJCL). Il fascicolo inaugurale è del 1952 e porta un'introduzione di Roscoe Pound, seguito dai contributi di Ernst Rabel (1874-1955) del suo allievo Max Rheinstein (1899-1977). Il primo di origine austriaca, il secondo di origine tedesca, entrambi fuggiti dall'Europa a causa delle persecuzioni razziali, similmente a quanto abbiamo visto essere accaduto per Schlesinger<sup>50</sup>. Il *Journal*, la cui direzione editoriale viene affidata inizialmente allo studioso di origine olandese Hessel E. Yntema (1861-1966)<sup>51</sup>, diventa la rivista di riferimento dell'AACSL, affermandosi a partire dagli anni Settanta come una delle piattaforme di discussione principali per il diritto comparato e per il diritto internazionale privato, diventando un punto di riferimento assoluto per la disciplina e contribuendo indirettamente alla notorietà della comparatistica statunitense<sup>52</sup>.

A contribuire a questa popolarità, sullo sfondo, c'è in parte anche un dato strettamente linguistico, visto che il francese in questa seconda metà del Novecento viene definitivamente sostituito dall'inglese quale lingua principale del diritto comparato, in questo seguendo quanto già consumatosi nella diplomazia mondiale<sup>53</sup>. La novità viene accolta in modo più recettivo in alcuni Paesi, come la Germania; più reticente in altri, a partire dalla Francia<sup>54</sup>. L'Italia, dal suo canto, continua a preferire in linea generale il francese, ma non può fare a meno di adattarsi progressivamente all'idea che per ottenere un riconoscimento internazionale sia ormai necessario

---

<sup>48</sup> Per approfondimenti anche sulla biografia dello studioso, si veda U. Mattei, *The Comparative Jurisprudence of Schlesinger and Sacco: A Study in Legal Influence*, in A. Riles (ed.), *Rethinking the Masters of Comparative Law*, cit., 241.

<sup>49</sup> D.S. Clark, *Development of Comparative Law in the United States*, cit., 165 ss.

<sup>50</sup> D.J. Gerber, *Sculpting the agenda of comparative law: Ernst Rabel and the facade of language*, in A. Riles (ed.), *Rethinking the Masters of Comparative Law*, Oxford-Portland, 2001, 190-211.

<sup>51</sup> J. Offerhaus, *In Memorial Hessel E. Yntema (1891-1966)*, in 13(3) *Netherlands International Law Review* 312-316 (1966).

<sup>52</sup> D.S. Clark, *Development of Comparative Law in the United States*, cit., 177.

<sup>53</sup> Al Congresso di Parigi del 1900, ad esempio, tutte le relazioni devono essere presentate in lingua francese.

<sup>54</sup> I. Schwenzer, *Development of Comparative Law in Germany, Switzerland and Austria*, in M. Reimann, R. Zimmermann (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, cit., 84.

pubblicare in lingua inglese, se non addirittura su riviste statunitensi<sup>55</sup>. Emblematico, in questo senso, è il caso di Rodolfo Sacco (1923-2022), la cui teoria dei ‘formanti giuridici’ (*legal formants*) ottiene la definitiva consacrazione internazionale solamente dopo essere stata pubblicata sulle pagine dell’*American Journal of Comparative Law*<sup>56</sup>.

La questione linguistica rappresenta chiaramente solo un piccolo tassello di un quadro ben più articolato, che vede il mondo interno riferirsi agli Stati Uniti per una serie di ragioni che concernono il ruolo che il Paese nella seconda metà del Novecento assume a livello globale come “superpotenza” politica, economica e culturale. Le ricadute di tutto ciò, come è inevitabile, si mostrano anche nell’ambito del diritto comparato. «Il vento è cambiato», annuncia Ugo Mattei, il diritto degli Stati Uniti è ormai diventato «egemonico»<sup>57</sup>. Certo è che mai come in questa fase i comparatisti, soprattutto europei e asiatici, guardano con interesse agli Stati Uniti, i quali, a loro volta, sono diventati peraltro i principali «esportatori» del proprio diritto<sup>58</sup>. Diversi sono i comparatisti che – invero con alterne fortune e ricadute – vengono coinvolti (dal governo, ma anche dal mondo delle ONG) in esercizi di più o meno espliciti di “trapianto” del diritto e delle istituzioni *made in Usa* verso i Paesi considerati in via di sviluppo<sup>59</sup>. A percepire l’influenza statunitense sono anche i Paesi europei, tanto che si inizia a parlare dell’esistenza di una «americanizzazione» ovvero di una «McDonaldisizzazione» del diritto<sup>60</sup>.

Se allarghiamo lo spettro della nostra riflessione, possiamo notare anche come la stessa tradizione di common law abbia da tempo iniziato a catalizzare un crescente interesse, rispetto a quella di civil law – che alcuni ritengono abbia mostrato preoccupanti segnali di debolezza, per non aver contrastato l’emersione delle dittature europee<sup>61</sup>. Il diritto comparato, dunque, torna in parte sui propri passi rispetto al Congresso di Parigi,

<sup>55</sup> R. Scarciglia, *Metodi e comparazione giuridica*, cit., 29.

<sup>56</sup> R. Sacco, *Legal Formants. A Dynamic Approach to Comparative Law*, in 38 *The American Journal of Comparative Law* 1-34 (1991) Installment I; in 39 *The American Journal of Comparative Law* 343-401 (1991) Installment II.

<sup>57</sup> U. Mattei, A. di Robilant, *The Art and Science of Critical Scholarship: Postmodernism and International Style in the Legal Architecture of Europe*, in 75(4) *Tulane Law Review* 1061 (2001). Di opinione diversa Rodolfo Sacco, che avrà occasione di manifestare qualche perplessità su questo assunto [Intervista a Rodolfo Sacco di P. Cendon (a cura di), in *Cos’è il diritto comparato*, Milano, 1992].

<sup>58</sup> M. Reimann, *Comparative Law. An Overview of the Discipline*, cit., 71.

<sup>59</sup> J.H. Merryman, *Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style and Decline and Revival of the Law and Development Movement*, in 25 *The American Journal of Comparative Law* 475 (1997).

<sup>60</sup> Symposium *L’américanisation du droit*, in *Archives de philosophie du droit*, 45, 2001. Questo corposo fascicolo monografico raccoglie contributi, tra gli altri, anche di noti comparatisti come Horatia Muir Watt e Pierre Legrand, Mathias Reimann, Mitchel de S.-O. L’E. Lasser (quest’ultimo parla di «McDonaldisizzazione» del diritto francese). È bene precisare che diversi di questi interventi non esprimono alcuna preoccupazione per questa crescente influenza statunitense, ma si limitano a prendere atto di tale dinamica e descriverla, a volte preferendo parlare del crescente «prestigio» del diritto statunitense (in questi termini Horatia Muir Watt).

<sup>61</sup> U. Mattei, *The Cold War and Comparative Law: A Reflection on the Politics of Intellectual Discipline*, in 65 *The American Journal of Comparative Law* 569 (2017).

quando (come abbiamo accennato) il Vecchio continente si sentiva al centro del mondo ed era poco interessato al mondo anglosassone. La comparazione tra ordinamenti di common law e di civil law diventa perciò accettabile, finendo anzi per consolidarsi come una delle attività cui i comparatisti si dedicheranno più frequentemente, in maniera quasi compulsiva<sup>62</sup>. D'altra parte, oltre a Schlesinger e Rabel, molti altri sono i giuristi europei in fuga dalle persecuzioni razziali che trovano rifugio negli Stati Uniti<sup>63</sup>. Per questi studiosi, perciò, diventa un esercizio per certi versi ineludibile quello di mettere a confronto common law con civil law; il che contribuisce a cambiare la traiettoria del diritto comparato<sup>64</sup>. Ciò conferma quest'ultimo come una disciplina fortemente collegata al contesto storico di riferimento, che ne determina temi e metodi della ricerca.

La consapevolezza della comparatistica statunitense si manifesta anche in termini di necessità di affrancamento dall'impostazione metodologica europea<sup>65</sup>. Esempio in questo senso è la questione dei manuali di diritto comparato, che iniziano a diffondersi a partire dal dopoguerra. I grandi manuali europei destinati a diventare veri e propri "classici" (da quello di René David a quello Konrad Zweigert e Hein Kötz, passando per Harold Cooke Gutteridge e Leontin Jean Costantinesco), trovano infatti un'accoglienza solo parziale negli Stati Uniti<sup>66</sup>. I comparatisti nordamericani preferiscono, infatti, anche nel solco pedagogico tracciato da Christopher Langdell (1826-1906), e più in generale in quello della cultura giuridica di common law, adoperare raccolte di casi studio concreti e materiali (*cases and materials*)<sup>67</sup>. Tanto è vero che l'opera di diritto comparato largamente più

<sup>62</sup> J. Gordley, *Common Law v. Civil Law: una distinzione che sta scomparendo*, in *La comparazione alle soglie del Terzo Millennio - Studi in Onore di Rodolfo Sacco*, Milano, 1994, 559 ss.

<sup>63</sup> J. Beatson, R. Zimmermann (eds.), *Jurists uprooted. German speaking Emigré lawyers in Twentieth Century Britain*, Oxford, 2004; F. Mecklenburg, E.C. Stiefel, *Deutsche Juristen im Amerikanischen Exil: 1933-1950*, Tübingen, 1991.

<sup>64</sup> M. Damaska, *A Continental Lawyer in an American Law School: Trials and Tribulations of Adjustment*, in 116(8) *University of Pennsylvania Law Review* 1363- 1378 (1968).

<sup>65</sup> M. Reimann, *Stepping Out of the European Shadow: Why Comparative Law in United States Must Develop Its Own Agenda*, in 46(4) *The American Journal of Comparative Law* 637-646 (1998).

<sup>66</sup> R. David con il *Traité élémentaire de droit civil comparé* (1950); H.C. Gutteridge con *Comparative Law. An Introduction to the Comparative Method* (1946), Jean-Léontin Constantinesco con i tre volume di *Rechtsvergleichung* (Diritto comparato, 1971-1983) di (1913-1981). L'unica eccezione è probabilmente la traduzione in inglese di K. Zweigert e H. Kötz: *Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts* (Introduzione al diritto comparato privato) del 1969-1971, che diventerà il celebre *An Introduction to Comparative Law* (1977), il cui successo può in parte ascriversi anche agli Stati Uniti. Se vogliamo nel quadro di una tradizionale influenza della dottrina giuridica tedesca su quella statunitense, che riguarda anche il diritto comparato (sul punto M. Reimann, *Comparative Law. An Overview of the Discipline*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, cit., 72).

<sup>67</sup> P.D. Carrington, *Hail! Lagdell!*, in 20 *Law and Society Enquiry* 691-760 (1995). L. Serafinelli, *U.S. Law Schools. Una visione alternativa della formazione del giurista negli Stati Uniti*, Milano, 2023, 53 ss.

utilizzata nel Paese diventa il *Comparative Law. Cases and Materials* (1950) di Schlesinger<sup>68</sup>.

Pur nelle loro diversità, Europa (civil law) e Stati Uniti (common law) si sentono al tempo stesso più che mai vicine. A contribuire a questa prossimità è lo scenario geopolitico che caratterizza buona parte di questa seconda metà del Novecento, ossia la guerra fredda. A far sentire più uniti c'è infatti la presenza, sentita come minacciosa, di un "radicalmente altro" (anche dal punto di vista politico-giuridico) che è costituito dal blocco orientale guidato dall'Unione Sovietica<sup>69</sup>. In questo contesto prende forza l'idea che esista una concezione tipicamente occidentale del diritto, di cui gli Stati Uniti ambiscono ovviamente a rappresentarne la guida<sup>70</sup>. Lo scenario cambia ulteriormente nel 1989 dopo il crollo del muro di Berlino, non solo dal punto di vista politico, ma anche culturale e soprattutto economico – nell'ambito di quell'insieme di fenomeni riconducibili al concetto di 'globalizzazione' e che molto influenza le sorti del diritto comparato, soprattutto negli Stati Uniti<sup>71</sup>.

L'aumento esponenziale delle transazioni internazionali richiede, infatti, tra le altre cose, anche uno straordinario numero di giuristi capaci di muoversi nel nuovo scenario globale<sup>72</sup>. Molti di loro per formarsi scelgono gli Stati Uniti, sia (come approfondiremo) per quello che riescono a offrire le law school, sia perché *Wall Street* rappresenta forse il principale centro finanziario del mondo. I dati sono piuttosto eloquenti. A metà degli anni Novanta, ad esempio, New York ospita le sedi di 60 studi legali stranieri (*law firms*) provenienti da 20 Paesi diversi; mentre gli Stati Uniti, nel complesso, vantano 43 su 50 degli studi legali più profittevoli del mondo e 30 su 50 tra quelli più grandi. Nello stesso periodo sono circa 3500 i nuovi studenti stranieri che si apprestano a frequentare una delle law school; tra cui la NYU School of Law, che nel 1994 inaugura la prima "Global Law School" del mondo<sup>73</sup>.

2005

---

<sup>68</sup> Manuale del quale, osserva Frankenberg con una vena sarcastica, ma confermando la longevità del successo dell'opera, possiamo leggere «oltre 70 recensioni entusiaste» (G. Frankenberg, *Stranger than Paradise: Identity & Politics in Comparative Law*, in 2 *Utah Law Review* 262 (1997)). Di successo anche *The Civil Law System. Cases and Materials for the Comparative Law Study of Law* (1957) di Arthur T. von Mehren, pubblicato con James Gordley a partire dall'edizione del 1967.

<sup>69</sup> Per considerazioni sul tema della guerra fredda e diritto comparato si veda U. Mattei, *The Cold War and Comparative Law: A Reflection on the Politics of Intellectual Discipline*, cit.

<sup>70</sup> H. J. Berman, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge-Massachusetts, 1983. Berman, non a caso è stato sovietologo. A conferma dell'emersione di un "Diritto occidentale" si veda G. Sawyer, *The Western Conception of Law*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, 2, 14, 1975. Anche qui Sacco si distingue, pubblicando *Il sustrato romanistico del diritto civile dei Paesi socialisti*, in *Rivista di diritto civile*, II, 1969, II, 115 ss.

<sup>71</sup> Per una riflessione di sintesi, tra le molte altre pubblicazioni, si veda J. Husa, *Advanced Introduction to Law and Globalisation*, Cheltenham (UK) - Northampton (USA), 2018 (31 ss. con riferimento specifico al diritto comparato).

<sup>72</sup> R. Michaels, *The True Lex Mercatoria: Law Beyond the State*, in 14(2) *Indiana Journal of Global Legal Studies* 447-468 (2007).

<sup>73</sup> D.S. Clark, *American Comparative Law. A History*, cit., 480.

Le ricadute di tutto questo riguardano il diritto comparato statunitense, le cui ambizioni di leadership vengono alimentate anche da cospicui finanziamenti provenienti soprattutto dal settore privato, da sempre molto presente nel sistema universitario. Il che costituisce, anche da questo punto di vista, un aspetto di significativa differenziazione rispetto all'Europa. Basti pensare che uno dei più imponenti progetti comparatistici, il noto "Common Core" o "Cornell Project" guidato da Schlesinger e che coinvolge centinaia di studiosi, viene finanziato dalla Carnegie Corporation e dalla Ford Foundation<sup>74</sup>. Quest'ultima, assieme alla Rockefeller Foundation, risulta inoltre tra i generosi sponsor del Tulane Institute of Comparative Law<sup>75</sup>. I grandi gruppi industriali statunitensi fanno sentire la propria presenza anche a livello internazionale, ad esempio sostenendo, come nel caso della Carnegie Foundation, diverse iniziative della International Academy of Comparative Law (IACL). La comparatista statunitense, in altre parole, gode di un forte apparato organizzativo dal punto di vista istituzionale, molto ben finanziato dal settore privato, e mostra una volta in più una straordinaria capacità di muoversi in maniera coordinata e strategica con l'obiettivo di accrescere il proprio posizionamento a livello internazionale<sup>76</sup>.

I campus nordamericani diventano luoghi sempre più internazionali non solo per l'abbondanza dei loro finanziamenti, ma anche per la lungimiranza di alcune scelte di politica accademica. Tra queste, la decisione di introdurre, a partire dagli anni Settanta, programmi di specializzazione di un anno noti come L.L.M. (Master of Law), che risultano ideali per attrarre studenti da tutto il mondo, giuristi inclusi. Nel 2000 sono 211 i programmi L.L.M. disponibili per giuristi stranieri, cui si aggiungono 146 summer school estive che le diverse law school sponsorizzano fuori dagli Stati Uniti, in oltre 40 Paesi. Nello stesso periodo sono quasi 6000 i nuovi iscritti al percorso di specializzazione (laurea J.D.) per esercitare la professione legale negli Stati Uniti<sup>77</sup>.

L'internazionalizzazione dei campus universitari crea le condizioni ideali per la diffusione del diritto comparato, se è vero che alle soglie del nuovo millennio c'è chi racconta come l'insegnamento della disciplina e le sue pubblicazioni abbiano raggiunto «probabilmente il loro massimo storico»<sup>78</sup>. Qualche numero? I docenti coinvolti in uno o più corsi di comparazione giuridica negli Stati Uniti passano dai 30 (nel 1950), ai 124 (1970), ai 355 (1990), fino ai 557 (2003)<sup>79</sup>. Tali dati possono essere accostati a quelli sulla crescita delle riviste dedicate esplicitamente alla comparazione

---

<sup>74</sup> U. Mattei, *The Cold War and Comparative Law: A Reflection on the Politics of Intellectual Discipline*, cit., 578.

<sup>75</sup> S. Clark, *The Modern Development of American Comparative Law: 1904-1945*, cit., 605.

<sup>76</sup> Diffusamente D.S. Clark, *American Comparative Law. A History*, cit., 480 ss.

<sup>77</sup> Per tutti i numeri riportati si veda D.S. Clark, *American Comparative Law. A History*, cit., 482.

<sup>78</sup> V.V. Palmer, *Insularity and Leadership in American Comparative Law: The Past One Hundred Years*, in 75(4) *Tulane Law Review* 1097 (2001).

<sup>79</sup> M. Reimann, *Comparative Law. An Overview of the Discipline*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, cit., 72.

giuridica, che sono 2 (nel 1950), 10 (1960), 48 (1989) e circa 60 (2000)<sup>80</sup>. Il numero degli articoli su rivista, di conseguenza, aumenta in modo vertiginoso – negli Stati Uniti «siamo sepolti da una valanga di articoli sulla comparazione», annota Veron Palmer nel 2000 – e lo stesso può dirsi per il numero di monografie dedicate alla comparazione, che si moltiplicano<sup>81</sup>.

Gli Stati Uniti si mostrano particolarmente recettivi anche nell'adeguarsi alla transizione tecnologica che attraversa l'editoria accademica a partire dagli anni Novanta. Le prime biblioteche digitali su scala globale sono statunitensi: *Jstor* (Journal Storage), che nasce nel 1995, seguita cinque anni più tardi da *HeinOnline*<sup>82</sup>. Al tempo stesso le case editrici accademiche iniziano a professionalizzarsi, mettendo in campo vere e proprie strategie di marketing. Ad esempio promuovendo opere collettanee variamente denominate come *Handbook*, *Companion*, *Introduction*, le quali nascono su sollecitazione delle case editrici e iniziano a riguardare anche il diritto comparato<sup>83</sup>. Gli accademici statunitensi si mostrano sensibili anche su questo fronte e a proprio agio quando si tratta di costruire progetti di ricerca o in questo caso editoriali su larga scala<sup>84</sup>.

Quanto all'ambito tematico, la centralità della comparatistica statunitense si lega in particolare alla crescita del diritto *pubblico* comparato, che «decolla» (*take off*) nell'ultima parte del Novecento<sup>85</sup>. C'è chi parla di un vero e proprio «Rinascimento» del diritto comparato costituzionale<sup>86</sup>. A creare condizioni favorevoli c'è anche in questo caso un fattore di contesto. Lo sgretolamento dell'Unione Sovietica, accompagnato in altre zone alle conseguenze del processo di decolonizzazione ovvero al tentativo di stabilizzazione democratica, infatti, porta negli anni Novanta all'approvazione di una molteplicità di nuove Costituzioni in tutto il mondo. Questa sorta di «fase costituente globale» coinvolge soprattutto l'America

2007

<sup>80</sup> *Ibidem*, nota 224. Il dato sulle 60 riviste invece è di V.V. Palmer, *Insularity and Leadership in American Comparative Law: The Past One Hundred Years*, cit., 1097.

<sup>81</sup> Qui le stime si fanno meno precise, ma Reimann calcola che se nel 1950 erano 50, nel 1970 erano salite a circa 100 (M. Reimann, *Comparative Law. An Overview of the Discipline*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, cit., 72 nota 223). Per la citazione nel testo V.V. Palmer, *Insularity and Leadership in American Comparative Law: The Past One Hundred Years*, cit., 1097 [«We have been buried alive in the avalanche of articles on foreign and comparative law»].

<sup>82</sup> T. Amico di Meane, *Sulle spalle dei giganti? La questione metodologica del diritto comparato e il suo racconto*, cit., 184 ss.

<sup>83</sup> Sul punto M. Reimann, *Comparative Law. An Overview of the Discipline*, cit., 78 (interessante osservare come l'Autore polemizzi con la nascita di queste pubblicazioni, descrivendole come promosse dagli interessi economici delle case editrici, e non come un'esigenza sentita dagli accademici, con conseguenze sulla qualità e originalità delle pubblicazioni. Vale la pena di notare che lo stesso Autore è il curatore di alcune delle più note collane di questo tipo, a partire dall'*Oxford Handbook of Comparative Law*).

<sup>84</sup> Abbastanza indicativo è il dato secondo cui quasi il 40% dei capitoli dell'*Oxford Handbook of Comparative Law* (prima edizione: 2006) risultano scritti da autori incardinati presso Università statunitensi (nello specifico 16 dei 43 capitoli).

<sup>85</sup> M. Rosenfeld, A. Sajó, *Introduction*, in Id. (eds.) *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2012.

<sup>86</sup> R. Hirschl, *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2014.

Latina, l'Africa e il Medio Oriente<sup>87</sup>. Il che si traduce in uno straordinario stimolo ai comparatisti europei e statunitensi, i quali spesso vengono coinvolti nella redazione di questi testi e che in generale hanno la percezione che sia iniziata una nuova fase del costituzionalismo, in cui i valori della democrazia liberale e in definitiva l'Occidente si sta affermando in modo definitivo<sup>88</sup>.

Da disciplina «piuttosto oscura e esotica studiata da pochi adepti», il diritto costituzionale comparato diventa «di tendenza» (*fashionable*), insidiando progressivamente il tradizionale predominio della disciplina riconducibile alla sua componente privatistica<sup>89</sup>. Quest'ultima rimane legata strettamente al mondo accademico europeo, ancor più in questa seconda parte del Novecento, con il progredire dell'integrazione europea a soffiare sugli entusiasmi dei comparatisti del Vecchio continente<sup>90</sup>. Gli Stati Uniti intravedono la possibilità di affermarsi in modo crescente soprattutto all'interno della componente pubblicistica del diritto comparato. Il Paese, anche per la sua rilevanza geopolitica, diventa il termine di riferimento per una serie di ambiti di ricerca di natura comparativa che comprendono, ad esempio, il controllo di legittimità costituzionale (*judicial review*)<sup>91</sup>; le forma di governo<sup>92</sup>; le forma di stato<sup>93</sup>; l'ambito della tutela dei diritti umani<sup>94</sup> o più in generale il costituzionalismo<sup>95</sup>. Tali ambiti di ricerca riescono a suscitare

---

<sup>87</sup> Di seguito alcuni dei Paesi con le relative Costituzioni approvate: [Europa] Bulgaria 1991, Macedonia 1991, Romania 1991, Federazione Russa 1991, Repubblica ceca 1992, Estonia 1992, Lituania 1992, Turkmenistan 1992, Slovacchia 1992, Tagikistan 1994, Moldavia 1994, Georgia 1995, Kazakistan 1995, Ucraina 1996, Polonia 1997. [America Latina] Colombia 1991, Laos 1991, Paraguay 1992, Perù 1993, Venezuela 1999. [Africa] Mauritania 1991, Gibuti 1992, Burundi 1992, Mali 1992, Etiopia 1995, Uganda 1995, Camerun 1996, Ciad 1996, Sudafrica 1997, Gambia 1997, Nigeria 1999.

<sup>88</sup> Sul punto M. Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, in M. Reimann, R. Zimmermann (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, cit., 1195. Per una pubblicazione dell'epoca si prenda ad esempio S.R. Finer, V. Bogdanor, B. Rudden, *Comparing Constitutions*, Leicester (UK), 1995 (i Paesi considerati per la comparazione sono Stati Uniti, Francia, Russia, Regno Unito e anche in una certa misura l'Unione europea).

<sup>89</sup> R. Hirschl, *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law*, cit., 2.

<sup>90</sup> Sul punto P. Legrand, *How to compare now*, in 16(2) *Legal Studies* 233 (2006).

<sup>91</sup> Ambito sul quale fu precursore M. Cappelletti, *Judicial Review in Comparative Perspective*, in 50(5) *California Law Review* 1017-1053 (1970); fino a M. Troper, *The logic of justification of judicial review*, in 1 *International Journal of Constitutional Law* 99-121 (2003) (si tratta di uno degli articoli contenuti nel fascicolo inaugurale di ICON).

<sup>92</sup> R.K. Weaver, B. A. Rockman, *Do Institutions Matter. Government Capabilities in the United States and Abroad*, Washington, 1993.

<sup>93</sup> D.V. Verney, *Federalism, Federative Systems, and Federations: The United States, Canada, and India*, in 25(2) *Publius* 81-97 (1995). Ancora una volta merita di essere citato Mauro Cappelletti, con il suo progetto internazionale dedicato a *Integration Through Law: Europe and the American Federal Experience*. (Volume 1) *Method, Tools and Institutions*; (Volume 2) *Political Organs, Integration Techniques and Judicial Process*, Berlin-Boston, 2013 (ristampa dell'edizione del 1985).

<sup>94</sup> R.A. Licht, B. de Villiers (eds.), *South Africa's Crisis of Constitutional Democracy: Can the US Constitution Help?*, Washington, 1994.

<sup>95</sup> B. Ackerman, *The Rise of World Constitutionalism*, in 83(4) *Virginia Law Review* 771-797 (1997).

l'interesse delle università statunitensi, essendo peraltro discussi non solo all'interno delle law school, ma anche nelle facoltà di scienze politiche, il che contribuisce alla diffusione della comparatistica nel Paese<sup>96</sup>. Nel frattempo, la comparatistica pubblicistica statunitense inizia a proporsi sul fronte della manualistica emancipandosi, anche in questo caso, da quella europea. Nel 1999, Mark Tushnet e Vicki Jackson danno infatti alle stampe la prima edizione del loro *Comparative Constitutional Law*; mentre, nel 2003, Norma Dorsen (1930-2017) e Michel Rosenfeld non solo pubblicano *Comparative Constitutionalism*, ma fondano anche l'*International Journal of Constitutional Law* (ICON)<sup>97</sup>.

Se i comparatisti di tutto il mondo, a partire da quelli europei, guardano con interesse agli Stati Uniti è tuttavia anche per un altro tipo di interesse, non solo tematico, bensì metodologico. Lo stesso Gino Gorla (1906-1992), ad esempio, racconta di aver intrapreso nel 1949 a proprie spese un viaggio «tocquevilliano» negli *States*, poiché mosso da un senso di insoddisfazione per il dogmatismo italiano e da una spasmodica ricerca di proposte metodologiche alternative<sup>98</sup>. Alcuni anni più tardi, Giovanni Bognetti (1930-2013) non attende neanche il conseguimento della laurea per partire, nel 1952, alla volta degli Stati Uniti (University of Wisconsin, Madison); primo di molti altri viaggi americani<sup>99</sup>. Gorla, Bognetti e molti altri dopo di loro, tra cui la stessa Sara Volterra<sup>100</sup>, trovano in questo Paese un fermento politico, economico e sociale, indubbiamente ricco di contraddizioni, ma anche in fase di trasformazione, soprattutto nel contesto universitario<sup>101</sup>. L'osservazione di questa mutevole realtà negli Stati Uniti

<sup>96</sup> D.S. Clark, *American Comparative Law. A History*, cit., 491.

<sup>97</sup> Il primo fascicolo della rivista ICON porta un'introduzione di Dorsen e Rosenfeld, seguita da articoli di autori come Habermas, L'Heureaux-Dubé, Tushnet, per poi concentrarsi su contributi di inquadramento generale dedicati ad Australia, Cile, Unione europea, Germania, Hong Kong/China, Sudafrica (*International Journal of Constitutional Law*, 1, 2003).

<sup>98</sup> G. Gorla, *Ricordi della carriera di un comparatista*, in *Il Foro italiano*, 103, 1980, 2 ss. (dove il comparatista italiano racconta anche del suo incontro Schlesinger e del suo coinvolgimento all'interno dei Seminari di Cornell).

<sup>99</sup> Bognetti tornò negli Stati Uniti sicuramente tra il 1962 e 1963 (Università della Virginia, Charlottesville), nel 1957 (Notre Dame University), negli anni dal 1975 al 1979, e poi nei semestri autunnali del 1981, 1988, 1992 (Università di Cleveland); più volte negli anni Novanta (Berkley California e Columbia University) e anche dopo gli anni 2000. Il suo ultimo lavoro monografico è *The American Constitution and Italian Constitutionalism. An Essay in Comparative Constitutional History*, Bologna, 2008 (G.F. Ferrari, *Giovanni Bognetti*, in *Essere comparatisti*, a cura dell'Associazione DPCE) [www.dpce.it]. Utile la lettura anche di R. Scarciglia, *Giovanni Bognetti e il diritto amministrativo comparato*, in G.F. Ferrari (a cura di), *Giovanni Bognetti Comparatista: atti del Convegno del 21 febbraio 2014, presso l'Università Bocconi di Milano*, Milano, 165-178.

<sup>100</sup> Si ringrazia il prof. Giuseppe Franco Ferrari per la segnalazione. Volterra effettivamente studiò negli Stati Uniti e in Canada, dedicando nel 1963 una monografia ai "sistemi elettorali e partiti negli Stati Uniti" (uno dei primi lavori della dottrina italiana su questo tema, come ci ricorda Mario Patrono nella sua Presentazione a M. Costantino (cur.), *Scritti in onore di Sara Volterra*, Torino, 2017, XII).

<sup>101</sup> M. Graziadei, *Navigare nel diritto incerto. La dottrina e le nuove frontiere dell'educazione del giurista in Europa*, in S. Faro, G. Peruginelli, (a cura di), *La dottrina giuridica e la sua diffusione*, Torino, 2017, 97-98. Per approfondimenti sull'ambito del riconoscimento dei

spinge diversi studiosi europei a rifiutare i limiti di una versione strettamente formalista del diritto, per riconoscersi nella postura del realismo giuridico che da tempo miete successo nel Paese<sup>102</sup>. Anche per questo afflato metodologico, le law school statunitensi costituiscono luoghi non sono dove incontrare accademici stranieri, ma anche dove frequentare antropologi, economisti, letterati, politologi e sociologi<sup>103</sup>.

Si intensifica in questo modo nella comparazione nordamericana la sperimentazione interdisciplinare del diritto comparato, frequentata a suo tempo da precursori del “*Law and...*” come il già citato Wigmore o lo stesso Benjamin Nathan Cardozo (1870-1938), pioniere del movimento *Law and Literature*<sup>104</sup>. L’Europa, tradizionalmente legata ad una visione formalista del diritto, non riesce ancora a mostrare un’apertura simile all’innovazione<sup>105</sup>. «Seppure esistano eccezioni», osserva Franz Werro nel 2000, possiamo affermare senza timore di smentita che i comparatisti europei risultano meno inclini («*less touched by*») all’approccio interdisciplinare, per non parlare di movimenti come quello del *Law and Feminism* o *Law and Economics*, anch’esse nati negli Stati Uniti<sup>106</sup>. Se ciò risulta vero, non pare sorprendente constatare come le law school nordamericane diventino, in particolare nell’ultima parte del Novecento, per tutte queste ragioni, i luoghi di incubazione per gli approcci metodologici del diritto comparato emergenti e che si oppongono alla “tradizione” del diritto, anche in modo radicale e fondamentalmente politico come nel caso studi critici del diritto (*critical legal*

---

diritti civili negli Stati Uniti, si veda E. Mostacci, A. Somma, *Gli Stati Uniti e il loro diritto*, Torino, 2023, 195 ss.

<sup>102</sup> L.L. Fuller, *American Legal Realism*, in 82(5) *University of Pennsylvania Law Review* 429 (1937).

<sup>103</sup> Significativo della distanza metodologica tra Europa e Stati Uniti risulta l’episodio raccontato su Hans Kelsen (1881-1973). Il noto giurista di origine tedesca, emblema (più o meno a ragione) del positivismo giuridico europeo, infatti, trovandosi in compagnia di un gruppo di visitatori davanti ad una biblioteca dell’Università di Berkley intitolata in suo onore avrebbe commentato con sarcasmo: «Ecco guardate, qui davanti potete ammirare un’intera biblioteca che porta il mio nome, ma che non contiene neanche un mio scritto». L’episodio è raccontato all’interno di R. Van Gestel, H.-W. Micklitz, E.L. Rubin, *Introduction*, in Id. (eds.), *Re-thinking legal scholarship. A Transatlantic Dialogue*, Cambridge, 2017, 2 [«Just look, an entire library named after me and not a single thing written by me in it»]. Gli stessi autori descrivono questa tradizionale distanza tra le due sponde dell’Atlantico come un «methodological gap» alimentato da visioni reciprocamente stereotipate: all’interno della dottrina statunitense, cioè, sarebbe diffusa l’immagine della dottrina giuridica europea come «antiquata e introversa»; mentre all’interno di quest’ultima prevarrebbe l’idea che i colleghi statunitensi sia perlopiù studiosi «amatoriali» delle scienze sociali (*Ibidem*).

<sup>104</sup> B.N. Cardozo, *Law and Literature*, in 12 *Yale Law Review* 699 (1923). Per considerazioni di sintesi anche in chiave storica sul filone “Law and”, si veda P.G. Monateri, *Forward: “Law &...”*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2021, 275 ss. (all’interno del medesimo fascicolo, si segnala anche un contributo di natura teorica sul tema dell’interdisciplinarietà: A. Vidaschi, *Diritto comparato e interdisciplinarietà: tra innata vocazione e incompiuta realizzazione?* Alle pagine 301 ss.).

<sup>105</sup> M. Graziadei, *Navigare nel diritto incerto. La dottrina e le nuove frontiere dell’educazione del giurista in Europa*, cit., 97-98.

<sup>106</sup> F. Werro, *Notes on the Purpose and Aims of Comparative Law*, cit., 1228.

*studies*) animati tra gli altri da Frankenberg<sup>107</sup>. Gli stessi comparatisti europei, quando devono occuparsi di temi in qualche modo innovativi metodologicamente o “di frontiera” scelgono di farlo nelle law school statunitensi ovvero nelle rispettive riviste<sup>108</sup>. Nel tempo qualcuno inizierà a ipotizzare che formarsi come giurista negli Stati Uniti sia diventato ormai più «vantaggioso» per apprendere come muoversi nel contesto globale contemporaneo, dove è richiesta l’abitudine ad una concezione più pragmatica e intrinsecamente pluralista del diritto (più simile a quella statunitense che a quella europea)<sup>109</sup>.

Tutto quanto illustrato fino a qui risulta sufficiente per sostenere che nel periodo considerato si sia registrato un avvicinamento nella leadership del diritto comparato a favore degli Stati Uniti? Sul punto, in realtà, occorrere utilizzare qualche cautela, come andremo a descrivere nel prossimo e conclusivo paragrafo.

#### 4. Qualche considerazione dubitativa sulla leadership statunitense

La cautela verso la tesi secondo cui il diritto comparato statunitense avrebbe guadagnato una pozione eminente in questa seconda metà del Novecento emerge osservando, anzitutto, il contesto istituzionale. La disciplina negli Stati Uniti, infatti, fatica a trovare applicazione e a “vivere” al di fuori delle aule universitarie. A partire dalla Corte Suprema che utilizza la comparazione giuridica «probabilmente meno di qualsiasi altra corte costituzionale nel mondo», tenendo a debita distanza l’idea di considerare le esperienze di Paesi stranieri<sup>110</sup>. Questo atteggiamento parrocchiale si estende non solo al legislatore statunitense, ma anche ai «missionari» del diritto *made in Usa* che attraversano il globo per contribuire ai processi di

---

<sup>107</sup> Il riferimento è ancora una volta lo storico simposio dell’11 e 12 ottobre 1996 che si tiene all’University of Utah College of Law sul tema “New Approaches to Comparative Law”. Per riflessioni di sintesi sui *crits*, U. Mattei, *Comparative Law and Critical Studies*, in M. Reimann, R. Zimmermann (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, 2019, 805-825. Utile anche una riflessione sulla componente strettamente pubblicista dei *crits*, spesso ritenuta secondaria rispetto a quella privatistica: M. Bönnemann, L. Jung, *Critical Legal Studies and Comparative Constitutional Law*, in *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law [MPECCoL]*, 2015/2017.

<sup>108</sup> In questi termini F. Werro, *Notes on the Purpose and Aims of Comparative Law*, cit., 1228.

<sup>109</sup> «American-trained jurists enjoy an advantage in global lawyering because their conception of law fits the contemporary global legal order better than the continental European (and more broadly: civil law) understanding. In particular, the American conception of law is inherently more pluralistic, pragmatic, and political. This makes lawyering in the age of globalization easier for those trained under the US-model than for others» (M. Reimann, *The American Advantage in Global Lawyering*, cit., 3 ss.). L’Autore cercherà in parte di smussare i toni con il successivo: M. Reimann, *The European Advantages in Global Lawyering*, *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 82, 4, 2018, 885-921. Per una risposta al primo articolo di Reimann si veda M. Graziadei, *Navigare nel diritto incerto. La dottrina e le nuove frontiere dell’educazione del giurista in Europa*, cit.

<sup>110</sup> V.V. Palmer, *Insularity and Leadership in American Comparative Law: The Past One Hundred Years*, cit., 1094.

riforma (soprattutto nell'ambito del diritto commerciale e politica fiscale, amministrazione giudiziaria e risoluzione alternative delle controversie), ma che quasi mai tra loro annoverano specialisti di diritto comparato<sup>111</sup>. Al tempo stesso, c'è chi sottolinea come in realtà il racconto della "vocazione parrocchiale" delle istituzioni statunitensi regga solo in parte, visto che altre discipline – come il diritto del commercio internazionale, l'ambito dei diritti umani e quello del contenzioso internazionale – sembrano invece trovare ampio riscontro<sup>112</sup>. Si tratterebbe, in realtà, dunque, di una debolezza intrinseca del diritto comparato.

Effettivamente la realtà che si nasconde dietro ai numeri che abbiamo citato a testimonianza della crescita dei docenti, dei corsi e delle pubblicazioni della disciplina comparatistica negli Stati Uniti merita alcune riflessioni più circostanziate. Se è vero, infatti, che sono centinaia coloro che «si autoproclamano docenti di diritto comparato», è altrettanto vero che tali insegnamenti risultano nel complesso marginali all'interno del curriculum accademico degli studenti, e comunque non si tratta mai di corsi obbligatori (a differenza, ad esempio, di quanto accade nello stesso periodo in Italia)<sup>113</sup>. Se è vero, inoltre, che il numero delle pubblicazioni comparatistiche risulta in vertiginoso aumento, lo è anche che nessuna delle «stelle emergenti» del mondo accademico statunitense è rappresentata da comparatisti di formazione. D'altra parte, vale la pena aggiungere, molte delle law school di punta (alla fine degli anni Novanta) non hanno in organico alcun professore ordinario di diritto comparato, tra cui Stanford, Columbia, Chicago, la stessa Cornell e curiosamente anche la "Global Law School" di NYU<sup>114</sup>. Lo stesso Rabel, spesso celebrato per il suo ruolo nel consolidamento della disciplina negli Stati Uniti, in realtà faticò e non poco a trovare una propria collocazione all'interno delle università statunitensi<sup>115</sup>. Pochi sono gli studiosi che nel Paese propongono credenziali accademiche riferibili in primo luogo al diritto comparato, e spesso quando ciò accade essi finiscono per risultare «noti maggiormente all'estero che in patria»<sup>116</sup>. È pertanto raro

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, 1096. Per un'ampia indagine sul movimento "Law and development", si veda Y.-S. Lee, A. Harding, *Law and Development*, in M. Siems, P.J. Yap (eds.) *The Cambridge Companion of Comparative Law*, Oxford, 2024, 510-524.

<sup>112</sup> M. Reimann, *Stepping Out of the European Shadow: Why Comparative Law in United States Must Develop Its Own Agenda*, cit., 637.

<sup>113</sup> M. Reimann, *Comparative Law. An Overview of the Discipline*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, cit., 72.

<sup>114</sup> «There is no rising star in the American legal academic profession who is a comparative lawyer by training; most tenured comparative law professor of the younger generation are foreigners. As far as I know, even NYU, the global law school, has no full-time comparative law scholar on the faculty. The same is true at Stanford, Columbia, the University of Chicago, Cornell and other less well-known institution» (U. Mattei, *An Opportunity Not to Be Missed: The Future of Comparative Law in United States*, cit., 711). In quel periodo Mattei è un assiduo frequentatore dei campus universitari statunitensi, soprattutto della costa Ovest.

<sup>115</sup> Non contribuisce in questo senso il fatto che Rabel arrivò tardi negli Stati Uniti, all'età di 65 anni, né che fosse di carattere schivo e non a proprio agio con la lingua inglese (per approfondimenti D. J. Gerber, *Sculpting the agenda of comparative law: Ernst Rabel and the facade of language*, cit.).

<sup>116</sup> M. Reimann, *Comparative Law. An Overview of the Discipline*, cit., 72.

trovare negli Stati Uniti di fine secolo dei comparatisti “di formazione” e i pochi presenti non raramente sono stranieri.

Occuparsi di diritto comparato negli Stati Uniti alla fine degli anni Novanta, ricorda Ran Hirschl, «non era esattamente la più semplice delle esperienze». Le collezioni di diritto straniero erano fisicamente collocate nei luoghi più remoti dei campus (in questo caso il noto comparatista di origine israeliana racconta di Yale), cui era difficile avere accesso; e quando venivano raggiunti quei luoghi, che assomigliano più a magazzini che a biblioteche, le poche opere disponibili si trovavano «sigillate in enormi scatole di cartone». La stessa disponibilità online di collezioni straniere, inoltre, risulta ancora molto limitata, mentre a dir poco claudicante è la connessione Internet<sup>117</sup>. L'impressione, dunque, chiosa Mathias Reimann (altro frequentatore dei campus statunitensi di quel periodo) è che i comparatisti negli Stati Uniti abbiano perso l'occasione («*missed the boat*») di mostrare il proprio valore e la propria utilità, non solo nei confronti dei giudici e dei legislatori, ma anche e fondamentalmente agli occhi dei propri colleghi di Università<sup>118</sup>.

La diagnosi, secondo alcuni, può affondare in limiti se vogliamo anche più “strutturali”, nel senso che gli studenti delle università statunitensi – secondo tale visione – mancano nel complesso di un solido background storico, filosofico e linguistico, risultando pertanto «scarsamente equipaggiati [*ill-prepared*] per affrontare in modo proficuo un corso di diritto comparato»<sup>119</sup>. Secondo altri, i problemi si annidano anche nella costruzione del percorso accademico degli studenti universitari negli Stati Uniti, poiché risultano a tal punto poco esposti al diritto straniero, che quando frequentano un corso di comparazione non hanno ancora ben chiare quali siano le caratteristiche più originali del proprio ordinamento. Il che rende difficile l'esercizio della comparazione, il cui punto di partenza è la consapevolezza del sé (*self*), ancora prima della conoscenza dell'altro (*other*)<sup>120</sup>. La soluzione ideale, quindi, osservano altri ancora, sarebbe quella non tanto e non solo di riadattare i corsi di diritto comparato a queste

---

<sup>117</sup> R. Hirschl, *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law*, cit., 1-2 [«an intellectually gratifying labor of love, yet not the most user-friendly experience»].

<sup>118</sup> M. Reimann, *Stepping Out of the European Shadow: Why Comparative Law in United States Must Develop Its Own Agenda*, cit., 637.

<sup>119</sup> Ne riferisce Clark, il quale pure sottolinea come, sebbene queste osservazioni siano in parte condivisibili, le law school in quel periodo stessero già adeguandosi sul punto selezionando docenti dalla formazione non strettamente giuridica e in generale vi fosse un numero crescente di professori formati all'estero (D.S. Clark, *American Comparative Law. A History*, cit., 457).

<sup>120</sup> Detto altrimenti: «an American student will not understand many general features of his system that comparative law enterprise that the comparative law enterprise presupposes that he already know and needs to know in order to make comparison with other systems». (V.V. Palmer, *Insularity and Leadership in American Comparative Law: The Past One Hundred Years*, cit., 1099). Sul tema “Self” e “Other” sembrano invece non conoscere invecchiamento le considerazioni di G. Frankenberg, *Critical comparisons: Rethinking Comparative Law*, in *Harvard International Law Journal*, cit., 411 ss.; nonché di P. Legrand, *The Same and the Different*, in P. Legrand, R. Munday (eds.), *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, cit., 240–311.

esigenze, ma di rendere “più comparativi” ossia maggiormente aperti alle esperienze straniere gli altri insegnamenti delle materie giuridiche<sup>121</sup>.

La stessa presenza di programmi di successo come i citati L.L.M., infine, non si traduce necessariamente in un terreno fertile per la comparazione, visto che i molti studenti che arrivano dall'estero vengono introdotti soprattutto al diritto degli Stati Uniti, senza ricevere una specifica formazione comparatistica. Occorre pertanto evitare un fraintendimento di fondo, che porta a considerare la crescita della dimensione globale dei campus e delle law school oltreoceano come un segnale in automatico di un maggiore interesse per la comparazione giuridica. In conseguenza di tutto ciò, chi ha vissuto in prima persona quegli anni negli Stati Uniti, ricorda come «nel complesso» il diritto comparato, al di là dei numeri, venga considerato come una disciplina «esotica e priva di qualsiasi utilità pratica», ritenuta «piuttosto marginale» sia dentro che fuori dalle università<sup>122</sup>. Possiamo dire la stessa cosa in Europa?

Lo scenario di fine secolo per la comparatistica europea, lungi dall'essere idilliaco, mostra segnali di vitalità, nel solco della propria tradizione ormai quasi centenaria. Ci limitiamo sul tema ad alcune brevi considerazioni. Anzitutto con riferimento alla Francia, dove la disciplina è indubbiamente in fase calante dal secondo dopoguerra, ma al tempo stesso gode ormai comunque di una certa stabilità per quanto riguarda gli insegnamenti universitari<sup>123</sup>. Senza contare che la delegazione francese continua a giocare un ruolo di primo piano all'interno della diplomazia accademica che gravita attorno all'Accadémie Internationale de Droit Comparé. In notevole ascesa c'è invece il Regno Unito, smarcatosi ormai dalla comparazione giuridica per soli motivi coloniali, che costituiva la primigenia motivazione dell'interesse britannico verso il diritto straniero<sup>124</sup>, facendosi notare con studiosi come Frederick Henry (1897-1983) e Bernard Anthony Rudden (1933-2015)<sup>125</sup>. Emblematica in questo senso è la traiettoria della School of Oriental and African Studies della University of London (SOAS), nata nel 1913 appunto per la gestione coloniale e poi evolutasi nella seconda parte del Novecento in uno dei principali luoghi di studio e insegnamento sul diritto dell'Asia e dell'Africa, con studiosi del calibro di Dieter Conrad (1932-2011), Duncan Derrett (1922-2012), Ivor Jennings (1903-1965) fino al Werner Menski in tempi più recenti<sup>126</sup>. In altre

<sup>121</sup> M. Reimann, *The End of Comparative Law as an Autonomous Subject*, in 11 *Tulane European & Civil Law Forum* 50 ss. (1996). Si tratta del testo della “Eason-Weinmann Lecture on Comparative Law” che Reimann tiene il 14 marzo 1996 alla Tulane Law School.

<sup>122</sup> M. Reimann, *Comparative Law. An Overview of the Discipline*, cit., 72.

<sup>123</sup> E. Picard, *L'état du droit comparé en France, en 1999*, in *Revue internationale de droit comparé*, 51, 4, 1999, 885-915.

<sup>124</sup> Basti pensare a Henry James Sumner Maine (1822-1888), autore di quello che alcuni considerano il primo volume di diritto comparato in epoca moderna: *Ancient Law. Its Connection With the Early History of Society and Its Relation to Modern Ideas* (1861).

<sup>125</sup> Per riflessioni di sintesi sulla comparatistica britannica della seconda parte del Novecento, si veda J. Bell, *Le droit comparé au Royaume-Uni*, in *Revue internationale de droit comparé*, 51, 4, 1999, 1019-1032.

<sup>126</sup> I. Brown, *The School of Oriental and African Studies. Imperial Training and the Expansion of Learning*, Cambridge, 2016: Sul collegamento tra SOAS e diritto comparato si veda diffusamente I. Edge (ed.), *Comparative Law in Global Perspective*:

parole, Londra inizia a diventare uno dei luoghi in Europa dove si svolge la ricerca comparatistica e dove i comparatisti si incontrano, specialmente coloro che hanno l'abitudine di intraprendere viaggi più esotici.

Merita, poi, segnalare anche l'affermazione internazionale della comparatistica italiana che riesce ad acquisire un'inedita centralità all'interno del dibattito del diritto comparato, nel solco di maestri come Sacco, Gorla, Cappelletti, Gambaro e successivamente in ambito pubblicistico di studiosi come Paolo Biscaretti di Ruffia (1912-1996), Giorgio Lombardi (1935-2010), Alessandro Pizzorusso (1931-2015) e dello stesso Bognetti<sup>127</sup>. La comparatistica italiana acquisisce una rilevanza che va ben oltre i propri confini, aumentando la propria disponibilità di riviste e il numero di pubblicazioni, oltre che riorganizzandosi con la nascita di nuove associazioni, tra cui ad esempio nel 2001 l'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europea (DPCE)<sup>128</sup>. Basti pensare che nel 1971, quando viene fondata l'Associazione di Diritto Comparato (AIDC), esisteva 1 solo professore ordinario della disciplina: nel 2000 se ne contano invece 96<sup>129</sup>.

Nel frattempo, l'insegnamento del diritto comparato incontra una crescente diffusione in diversi altri Paesi dell'Europa occidentale. Non solo in Germania, la cui risonanza si lega sia a nomi di particolare successo come i citati Kötz e Zweigert, ma anche a prestigiosi centri di ricerca, a partire dai celebri Max Planck, che diventano meta prescelta per i comparatisti di tutto il mondo. Le cose si muovono anche in Belgio, Olanda, Finlandia, Svezia e non è affatto marginale neanche la Svizzera<sup>130</sup>. La diffusione del diritto comparato nel Vecchio continente, tra le varie ragioni (globalizzazione, multiculturalismo, decolonizzazione) viene favorita come abbiamo già accennato anche dal progredire dell'Unione europea e in generale dal conseguente processo di armonizzazione legislativa<sup>131</sup>. Altrettanto vigoroso è l'impatto della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che fa della comparazione giuridica un esercizio ineludibile e quotidiano<sup>132</sup>.

---

*Essays in Celebration of the Fiftieth Anniversary of the Founding of the SOAS Law Department*, Leiden-New York, 2000. Con riferimento particolare all'Asia meridionale, utili le considerazioni di S. Khilnani, V. Raghavan, A. Thiruvengadam, *Introduction: Reviving South Asian Comparative Constitutionalism*, in ID. (eds.), *Comparative Constitutionalism in South Asia*, Oxford, 2016, 4 ss. Con riferimento all'Africa, si veda J.A. Harrington, A. Manji, *The Emergence of African Law as an Academic Discipline in Britain*, in 102 *African Affairs* 109-134 (2003).

<sup>127</sup> Per alcune considerazioni di sintesi, E. Grande, *Development of Comparative Law in Italy*, in M. Reimann, R. Zimmermann (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, 2019, 99 ss.

<sup>128</sup> E. Grande, R.M. Núñez, P.G. Monateri, *The Italian Theory of Comparative Law Goes Abroad*, in 1 *The Italian Review of International and Comparative Law* 12 (2021).

<sup>129</sup> Di cui 43 privatisti e 53 pubblicisti (G. Pascuzzi, *La comparazione italiana ha esaurito la sua spinta propulsiva?*, Trento Law and Technology Research Group, Research Paper n. 31, 2017, 53-54).

<sup>130</sup> H. Kötz, *Comparative Law in Germany Today*, cit. (per i riferimenti agli altri Paesi citati si veda il già citato fascicolo monografico della *Revue internationale de droit comparé*, 41, 4, 2000).

<sup>131</sup> W. Van Gerven, *Comparative Law in Regionally Integrated Europe*, in E. Örüçü, A. Harding (eds.), *Comparative Law in the Twenty-First Century*, cit., 155-178.

<sup>132</sup> K. Lenaerts, *The European Court of Justice and the Comparative Law Method*, in 25(2) *European Review of Private Law* 846 (2017); A. von Bogdandy, *Il diritto europeo oltre*

Al tempo stesso, tuttavia, per lo meno in ambito privatistico, non si può fare a meno di notare come una parte cospicua delle energie dei comparatisti vengano dedicate – per poi risultare deluse – alla ricerca di un nuovo diritto comune europeo, lasciando in secondo piano il diritto comparato *tout court*<sup>133</sup>. In altre parole, una parte della dottrina europea appare forse troppo impegnata nell'assecondare i progetti di integrazione europea, per mantenere la presa (e forse la leadership?) sui temi più legati strettamente alla disciplina. Da questo punto di vista, l'influenza degli Stati Uniti si misura non solo in alcuni grandi progetti comparativi<sup>134</sup>, ma anche nella stessa idea di diritto privato europeo, per il cui sviluppo i giuristi in realtà guardano con interesse più o meno esplicito anche oltreoceano<sup>135</sup>. Meno interessato è invece lo sguardo della comparatistica europea, la quale, salvo ancora rare eccezioni, essenzialmente provenienti dall'antropologia giuridica, poco si interessa delle manifestazioni giuridiche *oltre Occidente*, ossia che si manifestano all'interno di culture (Asia, Africa, Medio Oriente) dove prevale la tradizione orale e in generale dove il "diritto" spesso prescinde dalla norma scritta<sup>136</sup>.

Nonostante le difficoltà e incongruenze, dunque, cui si aggiunge la fatica a liberarsi dal «complesso di Cenerentola» verso le altre scienze giuridiche<sup>137</sup>, il diritto comparato sembra costituire ormai parte del

---

*l'Unione sempre' più stretta: ricostruzione del concetto e della metodologia comparativa della Corte di giustizia*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 1, 2017, 9-38.

<sup>133</sup> G. Berman, *Comparative Law in the New European Community*, in 21(4) *Hasting International and Comparative Law Review* 865-869 (1998); S. Banakas, *The Contribution of Comparative Law to the Harmonization of European Private Law*, in E. Örücü, A. Harding (eds.), *Comparative Law in the Twenty-First Century*, cit., 179-192; Per una riflessione in prospettiva storica, si veda F. Jacobs, *Comparative Law and European Union Law*, in M. Reimann, R. Zimmermann (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, 2019, 525 ss.

<sup>134</sup> Basti pensare al progetto tra Università di Trento e poi Università di Torino del *Common Core of the Private Law*, evidentemente ispirato a quello della Cornell, sebbene ibridato metodologicamente alle influenze di Sacco, e lanciato nel 1993 con il coinvolgimento negli anni di centinaia di studiosi (M. Bussani, U. Mattei, *The Common Core of the Private Law*, The Hague-New York, 2003).

<sup>135</sup> M. Graziadei, *Obviously European?*, in *Persona e Mercato*, 2, 2021, 231-243.

<sup>136</sup> W. Menski, *Comparative Law in a Global Context. the Legal Systems of Asia and Africa*, Cambridge, 2006; R. Scarciglia, W. Menski (eds.), *Normative Pluralism and Religious Diversity. Challenges and Methodological Approaches*, Quaderni Giuridici del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Trieste, Milano, 2018. Per una sferzante critica di questo retaggio, si veda U. Baxi, *The colonialist heritage*, in P. Legrand, R. Munday (eds.), *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, Cambridge, 2003, 46-75. Non che in questo senso, per la verità, gli Stati Uniti si distinguano per una maggiore apertura al mondo occidentale. Qualcuno, ad esempio, si è messo a calcolare le tematiche principali dei primi 50 anni di attività (1952-2002) negli articoli dell'*American Journal of Comparative Law*: il 48% dei quali sono dedicati agli Stati Uniti; il 41% all'Europa; solo il 9% all'Asia e il 2% all'Africa (M. Reimann, *The Progress and Failure of Comparative Law in The Second Half of the Twentieth Century*, cit., 675).

<sup>137</sup> H.C. Gutteridge, *Comparative Law. An Introduction to the Comparative Method*, London, 1946, 23. L'immagine di "Cenerentola" è stata ripresa più volte dai comparatisti, tra cui notoriamente lo stesso Frankenberg (tanto che molti la attribuiscono al comparatista tedesco). Quanto alla frustrazione dei comparatisti per la loro vera o presunta secondarietà, emblematiche risultano le parole di Sacco quando,

patrimonio delle università europee. La disciplina, infatti, qui è nata, vantando ormai una tradizione quasi centenaria, popolata da una molteplicità di riviste, associazioni, centri di ricerca, corsi universitari e in definitiva di appassionati alla comparazione giuridica<sup>138</sup>. Paradossalmente, come osserva qualcuno, a cavallo degli anni 2000 non c'è nessuno negli Stati Uniti che legga l'*American Journal of Comparative Law* «così avidamente» come accade in Europa<sup>139</sup>.

A sostenere il diritto comparato nel Vecchio continente c'è una nuova generazione di studiosi e di studiosi, che hanno tutta l'intenzione di seguire le orme dei giganti della comparatistica del secondo dopoguerra. Alcuni di loro sono emigrati all'estero, molti altri hanno molteplici affiliazioni e trascorrono ciclicamente periodi di ricerca e/o insegnamento in giro per il mondo, scegliendo non raramente gli Stati Uniti. Si scelgono gli *States* poiché, come abbiamo mostrato, offrono un contesto non solo a vocazione internazionale e ben finanziato, ma anche metodologicamente più propenso ad accogliere riflessioni di carattere interdisciplinare e nuove sperimentazioni<sup>140</sup>. Diventando il luogo di incubazione naturale per coltivare nuovi approcci «sovversivi» e di rottura rispetto al passato<sup>141</sup>; nonché quello dove mettere alla prova le proprie teorie innovative e dove dare forma alle proprie intuizioni<sup>142</sup>. Non è un caso che una parte significativa degli animatori dei dibattiti che si tengono negli Stati Uniti nelle note conferenze sui «nuovi approcci» (Utah) e sulle «nuove direzioni» (Michigan) del diritto comparato, provengano dall'Europa.

Gli europei si occupano delle sorti degli studi comparatistici negli Stati Uniti, perché sanno che da quelle sorti, e finanche dalla capacità di emanciparsi dall'impostazione tradizionale europea, dipende il futuro della disciplina nel suo complesso, che a sua volta passa dalla capacità di fornire risposte alla mutevole realtà che ci circonda<sup>143</sup>. Come a dire che il diritto comparato che si appresta a celebrare i cent'anni dal Congresso di Parigi, nonostante le molte esitazioni, le insicurezze e le recriminazioni, o forse grazie anche a tutto questo – al suo “*re-thinking*” – riesce a mostrarsi fondamentalmente maturato in quanto comunità interessata anzitutto alla propria affermazione come disciplina. Lasciando in secondo piano le rivalità, che nondimeno esistono, anche tra le sue componenti nazionali, ma i cui confini tuttavia vanno progressivamente ad affievolirsi. Segnali, tutti questi,

2017

---

nella prima edizione del suo noto manuale (1980), condanna con severità «quei comparatisti, che sembrano chiedere che si scusi la loro presenza all'assise delle scienze» (R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1980, 8).

<sup>138</sup> T. Amico di Meane, *Sulle spalle dei giganti? La questione metodologica del diritto comparato e il suo racconto*, cit., 297-302.

<sup>139</sup> U. Mattei, *An Opportunity Not to Be Missed: The Future of Comparative Law in United States*, cit., 710.

<sup>140</sup> Ad esempio B. Cossman, *Turning the Gaze Back on Itself: Comparative Law, Feminist Studies, and the Postcolonial Project*, in 2 *Utah Law Review* 525 (1997).

<sup>141</sup> Symposium *New Approaches to Comparative Law*, in 2 *Utah Law Review* 255-663 (1997).

<sup>142</sup> R. Sacco, *Legal Formants. A Dynamic Approach to Comparative Law*, cit.; G. Frankenberg, *Critical comparisons: Re-thinking Comparative Law*, cit.

<sup>143</sup> M. Reimann, *Stepping Out of the European Shadow: Why Comparative Law in United States Must Develop Its Own Agenda*, cit.

che forse lo stesso ragionare sulla “leadership” dei Paesi sul diritto comparato, risponde a logiche novecentesche, che poco si addicono alla disciplina che si affaccia al XXI secolo, il quale – proprio in questa ultima parte del Novecento – inizia forse a prendere consapevolezza della propria dimensione globale<sup>144</sup>.

Tommaso Amico di Meane  
Dipartimento di Diritto e Società Digitale  
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza  
[tommaso.amicodimeane@unitelmasapienza.it](mailto:tommaso.amicodimeane@unitelmasapienza.it)

---

<sup>144</sup> J. Husa, *Comparative Law and Global Law – Allies or Adversaries?*, in 12 *Journal of Comparative Law* 461 (2017).